Conto corrente con la Posta

Anno 76° — Numero 284

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 6 dicembre 1935 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annuo L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3, e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, limitatamente a quelle a pagamento, presso la Sede della Libreria dello Stato - Galleria Vittorio Emanuele, 3.

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto-legge 16 maggio 1935-XIII, n. 967, riguardante titoli di studio per i giovani che aspirano alla nomina a sottotenenti di complemento ed a sergente pilota dell'Arma aeronautica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 giugno 1935-XIII, n. 146, all'articolo unico, lettera *b*) secondo comma, ove è detto « ... brevetto di pilota preliminare ecc. » deve leggersi: « ... brevetto di pilota premilitare ecc. », come risulta dal decreto originale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 10 ottobre 1935-XIII, n. **2039**.
Disciplina della dezuccherazione del melasso . . . . Pag. 5562

REGIO DECRETO-LEGGE 24 ottobre 1935-XIII, n. **2040**.
Attribuzioni del Ministero per la stampa e la propaganda in materia di sequestri di stampati (art. 112 del testo unico della legge di P. S. approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773) . . . . . Pag 5562

REGIO DECRETO 7 novembre 1935-XIV, n. **2041**.
Riduzione del contributo dello Stato al Consorzio provinciale rimboschimento di Alessandria . . . . Pag. 5562

REGIO DECRETO 14 novembre 1935-XIV, n. **2042**.
Concessione del labaro ai reggimenti dell'Arma del genio . Pag. 5563

REGIO DECRETO 14 novembre 1935-XIV, n. **2043**.
Concessione dello stendardo ai reggimenti dell'Arma di artiglieria. Pag 5563

REGIO DECRETO 28 novembre 1935-XIV, n. **2044**.
Norme relative agli insegnamenti che debbono essere impartiti nelle Università e negli Istituti superiori . . . . Pag. 5563

REGIO DECRETO 24 ottobre 1935-XIII, n. **2045**.
Modifiche allo statuto organico dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane . . . . Pag. 5573

REGIO DECRETO 17 agosto 1935-XIII, n. **2046**.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Don Eliseo Panardo » con sede in S. Giorgio in Salici, frazione del comune di Sona (Verona). Pag. 5573

REGIO DECRETO 9 agosto 1935-XIII, n. **2047**.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Monumento ai caduti in guerra », con sede in Sorbolo (Parma) . . . . . . Pag 5573

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1935-XIII.
Nomina del Consiglio direttivo dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta . . . . Pag. 5573

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1935-XIV.
Nomina del Collegio dei revisori dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta . . . . Pag. 5573

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1935-XIV.
Sostituzione del commissario governativo per la Cassa rurale di prestiti di Monserrato (Cagliari) . . . . Pag. 5574

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1935-XIII.
Istituzione di una Regia agenzia consolare in Bregenz (Innsbruck). Pag. 5574

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero della guerra: R. decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1908, relativo all'aggiornamento della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, sulle servitù militari . . . . Pag. 5574

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze: Media dei cambi e dei titoli . . . Pag. 5574

Ministero delle corporazioni: Scioglimento d'ufficio di società cooperative. Pag. 5574

Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notari dall'esercizio Pag. 5575

Ministero degli affari esteri: Scambio di note tra l'Italia e la Turchia. Pag. 5575

Ministero delle finanze:
Rettifiche d'intestazione . . . . Pag. 5575
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico. Pag. 5576

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Ampliamento del comprensorio del Consorzio di miglioramento fondiario di « Vaso Ruzza e Botta », in provincia di Brescia . . . . Pag. 5577

CONCORSI

Ministero dell'aeronautica:
Proroga del termine stabilito per la partecipazione al concorso a 30 posti di tenente in S.P.E. nel Corpo del Genio aeronautico (ingegneri). Pag. 5577

Concorso per esami a 18 posti di vice-segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo (gruppo A - grado 11°) . . . Pag. 5577

Concorso per esami a 14 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale civile (gruppo C, grado 13°) . . . . . Pag. 5579

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 284 DEL 6 DICEMBRE 1935-XIV:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 84: **Comune di Borgosesia:** Obbligazioni del prestito comunale estratte pel 1935. — **Soc. an. Officine meccaniche italiane, in Reggio Emilia:** Elenco delle obbligazioni estratte il 9 novembre 1935 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **« La Centrale » - Società per il finanziamento di imprese elettriche e telefoniche, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 15 novembre 1935-XIV. — **Soc. an. Metallurgica Ossolana, in Villadossola:** Obbligazioni sorteggiate nella 6ª estrazione del 14 novembre 1935-XIV. — **« S.F.I.D.O. » Società forze idroelettriche dell'Ossola, in Domodossola:** Obbligazioni sorteggiate nella 1ª estrazione del 14 novembre 1935-XIV. — **Società delle tramvie e ferrovie elettriche di Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 14 novembre 1935-XIV. — **Acquedotto consorziale di Borgomanero Gozzano e Uniti:** Obbligazioni sorteggiate per il rimborso. — **Azienda autonoma per la stazione di soggiorno in Iseo:** Obbligazioni sorteggiate il 15 novembre 1935-XIV. — **Città di Ventimiglia:** Obbligazioni dei prestiti civici estratte il 19 novembre 1935-XIV. — **Città di Mondovì:** Obbligazioni del prestito 4,50 per cento, emissione 1930, sorteggiate il 15 novembre 1935-XIV. — **Comune di Cannobio:** Obbligazioni del prestito comunale sorteggiate per il rimborso. — **Soc. an. mineraria « Montevecchio » in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1935-XIII. — **Società**

anonima Ferdinando Zanoletti Metalli, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1935-XIV. — **Anonima Risorgimento Agricolo « A.R.A. », in Gruppo di Carpi:** Obbligazioni sorteggiate il 19 novembre 1935-XIV. — **Municipio di Genova:** Obbligazioni dei prestiti civici sorteggiate il 19 novembre 1935-XIV. — **Società delle guidovie centrali venete, in Padova:** Obbligazioni sorteggiate nella 92ª estrazione del 18 novembre 1935-XIV. — Obbligazioni sorteggiate nella 46ª estrazione del 16 novembre 1935-XIV. — **Soc. an. Piaggio & C., in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 18 novembre 1935-XIV.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 10 ottobre 1935-XIII, n. **2039.**
Disciplina della dezuccherazione del melasso.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Considerata la necessità urgente ed assoluta di limitare la estrazione dello zucchero dal melasso;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per le finanze, per la grazia e giustizia e per l'agricoltura e le foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — A far tempo della campagna zuccheriera 1935-1936, il Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'agricoltura e le foreste, stabilirà, entro il 31 luglio di ciascun anno, la quantità massima di zucchero da melasso che gli zuccherifici nazionali potranno produrre e porre in vendita, provvedendo, ove del caso, anche alla ripartizione di detto quantitativo globale fra le singole aziende produttrici.
Art. 2. — Ai trasgressori è comminata un'ammenda fino a L. 10.000, salvo che il fatto costituisca reato più grave.
Art. 3. — Per la campagna 1935-1936 la quantità di zucchero da melasso di cui all'art. 1 è stabilita in quintali cinquantamila.
Art. 4. — Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — DI REVEL — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *dicembre* 1935 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 367, *foglio* 1. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 ottobre 1935-XIII, n. **2040.**
Attribuzioni del Ministero per la stampa e la propaganda in materia di sequestri di stampati (art. 112 del testo unico della legge di P. S. approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del R. decreto 6 settembre 1934-XII, n. 1434, col quale viene fatta riserva di stabilire con successivi provvedimenti le norme per l'organizzazione ed il funzionamento del Sottosegretariato di Stato per la stampa e per la propaganda;
Visto il testo unico delle leggi di P. S. approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773;
Visto il R. decreto 18 settembre 1934-XII, n. 1565;
Visto il R. decreto 24 giugno 1935-XIII, n. 1009;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto 22 agosto 1935-XIII;
Ritenuta l'assoluta necessità ed urgenza di provvedere;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la stampa e la propaganda, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per l'interno e per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Al Ministero per la stampa e propaganda è riconosciuta la facoltà di ordinare l'esecuzione dei sequestri in via amministrativa nei casi previsti dall'art. 112 del testo unico delle leggi di P. S. approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Per l'esercizio di tale facoltà il Ministero stesso emette ordini ed impartisce istruzioni alle Regie prefetture e, nei casi d'urgenza, anche direttamente alle Regie questure ed uffici dipendenti che sono tenuti a curarne l'osservanza.
La presente attribuzione non limita in alcun modo l'azione di altre autorità che esercitano la medesima facoltà in forza di disposizioni vigenti.
Art. 2. — Al Ministero per la stampa e la propaganda debbono essere segnalati, nel termine più breve, tutti i sequestri eseguiti dall'autorità locale di P. S. in virtù delle disposizioni contenute nel citato art. 112 della legge di P. S. sempre quando non siano stati provocati da singole determinazioni del Ministero stesso.
Alle segnalazioni provvedono i Prefetti nella cui circoscrizione vengono effettuati gli atti esecutivi.
Art. 3. — Nulla è innovato alle disposizioni relative ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche.
Art. 4. — Con decreto Reale su proposta del Ministro per la stampa e la propaganda, di concerto coi Ministri per l'interno e per la grazia e giustizia, saranno emanate le norme per l'attuazione del presente decreto, il quale entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Il Ministro per la stampa e la propaganda è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *dicembre* 1935 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 367, *foglio* 6. — MANCINI.

REGIO DECRETO 7 novembre 1935-XIV, n. **2041.**
Riduzione del contributo dello Stato al Consorzio provinciale rimboschimento di Alessandria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 10 gennaio 1929-VII, n. 244, col quale veniva costituito, ai termini dell'art. 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, un Consorzio fra lo Stato e la provincia di Alessandria, allo scopo di provvedere al rimboschimento dei terreni vincolati ed alla ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati, anch'essi soggetti a vincolo, esistenti nel territorio di detta Provincia;
Considerato che, in seguito alla istituzione della nuova Provincia di Asti, l'Amministrazione provinciale di Alessandria, come risulta dalla nota 18 settembre 1935, n. 8272, del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Alessandria, ha ridotto il proprio contributo annuo al Consorzio sopra indicato portandolo da L. 25.000 a L. 16.500 con decorrenza dal 1° gennaio 1936;
Ritenuto che la maggior somma a tal uopo impegnata col detto Nostro decreto possa utilmente erogarsi per il finanziamento di altro consimile Consorzio;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il contributo ordinario dello Stato al Consorzio provinciale di rimboschimento di Alessandria, istituito con Nostro decreto 10 gennaio 1929-VII, n. 244, è ridotto a L. 16.500 (sedicimilacinquecento) annue a decorrere dal 1° gennaio 1936.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 novembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1935 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 366, *foglio* 173. — MANCINI.

REGIO DECRETO 14 novembre 1935-XIV, n. 2042.
Concessione del labaro ai reggimenti dell'Arma del genio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 25 marzo 1860;
Visto il R. decreto 17 ottobre 1920, n. 1488;
Visto il R. decreto 17 ottobre 1930;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È concesso ai reggimenti dell'Arma del genio l'uso di un labaro conforme a quello adottato per i reggimenti bersaglieri.
Nella parte inferiore del fregio centrale sarà apposto, con iscrizione a semicerchio, il motto del reggimento.
Art. 2. — L'attuale bandiera dell'Arma resta affidata all'8° reggimento genio in sostituzione del labaro.
Art. 3. — La bandiera concessa, col R. decreto 17 ottobre 1930, alla Scuola allievi ufficiali di complemento del genio, resta affidata al 8° reggimento genio, in sostituzione del labaro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1935 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 366, *foglio* 180. — MANCINI.

REGIO DECRETO 14 novembre 1935-XIV, n. 2043.
Concessione dello stendardo ai reggimenti dell'Arma di artiglieria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 25 marzo 1860;
Visto il R. decreto 23 dicembre 1900;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È concesso ai reggimenti dell'Arma di artiglieria l'uso dello stendardo, conforme a quello adottato per i reggimenti di cavalleria.
Art. 2. — L'attuale bandiera dellArma è affidata all'8° reggimento artiglieria di corpo d'armata, in sostituzione dello stendardo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1935 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 366, *foglio* 179. — MANCINI.

REGIO DECRETO 28 novembre 1935-XIV, n. 2044.
Norme relative agli insegnamenti che debbono essere impartiti nelle Università e negli Istituti superiori.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;
Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Gli insegnamenti fondamentali, che debbono essere impartiti nelle Università e negli Istituti superiori in rapporto al conferimento delle singole lauree o diplomi, e quelli complementari che, nel numero massimo, potranno essere istituiti in aggiunta ai fondamentali, sono stabiliti nelle tabelle annesse al presente decreto e firmate d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Art. 2. — Ferme restando le norme di carattere didattico, contenute nelle singole tabelle, gli statuti delle Università e degli Istituti superiori stabiliscono le precedenze, per l'iscrizione e per l'esame, fra gli insegnamenti di ciascuna Facoltà, consigliano la ripartizione di essi fra i vari anni di corso e determinano le modalità degli esami di profitto e di quelli di laurea o di diploma.
Negli statuti sono contenute anche le norme relative alle esercitazioni in quegli insegnamenti per i quali sono necessarie.
Art. 3. — L'ordinamento degli studi superiori, di cui al R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, ed al presente decreto, si attua integralmente per gli studenti che si immatricolano alle Università ed agli Istituti superiori dall'anno 1935-1936.
Gli studenti che nel medesimo anno accademico frequentano l'ultimo corso di studi per ogni laurea o diploma seguono l'ordinamento sino ad ora vigente.
Il Ministro regolerà transitoriamente la carriera scolastica di tutti gli altri studenti, sentite le Autorità accademiche.
Art. 4. — Sono abrogate tutte le disposizioni per le quali l'iscrizione di laureati e di studenti a corsi per altra laurea o diploma è subordinata alla condizione che sia intercorso un intervallo di tempo dal conseguimento del diverso titolo di studi medi richiesto per l'iscrizione stessa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1935 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 367, *foglio* 15. — MANCINI.

TABELLA I.

Elenco delle lauree e dei diplomi.

1. Laurea in giurisprudenza.
2. Laurea in scienze politiche.
3. Diploma in statistica.
4. Laurea in scienze statistiche e demografiche.
5. Laurea in scienze statistiche ed attuariali.
6. Laurea in economia e commercio.
7. Laurea in filologia moderna.
8. Diploma di magistero in economia e diritto.
9. Diploma di magistero in ragioneria.
10. Laurea in lettere.
11. Laurea in filosofia.
12. Laurea in materie letterarie.
13. Laurea in pedagogia.
14. Laurea in lingue e letterature straniere.
15. Diploma di abilitazione alla vigilanza nelle Scuole elementari.
16. Laurea in medicina e chirurgia.
17. Laurea in chimica.
18. Laurea in chimica industriale.
19. Laurea in fisica.
20. Laurea in scienze matematiche.
21. Laurea in matematica e fisica.
22. Laurea in scienze naturali.
23. Laurea in scienze biologiche.
24. Laurea in scienze geologiche.
25. Laurea in farmacia.
26. Diploma in farmacia.
27. Laurea in ingegneria civile.
28. Laurea in ingegneria industriale.
29. Laurea in ingegneria navale e meccanica.
30. Laurea in ingegneria chimica.
31. Laurea in ingegneria aeronautica.
32. Laurea in ingegneria mineraria.
33. Laurea in architettura.
34. Laurea in scienze agrarie.
35. Laurea in scienze forestali.
36. Laurea in medicina veterinaria.
37. Laurea in geografia.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

TABELLA II.

Laurea in giurisprudenza.

Durata del corso degli studi: quattro anni.
Titolo di ammissione: diploma di maturità classica.

Insegnamenti fondamentali:
1. Istituzioni di diritto privato.
2. Istituzioni di diritto romano.
3. Filosofia del diritto.

4. Storia del diritto romano.
5. Storia di diritto italiano (biennale).
6. Economia politica corporativa.
7. Diritto finanziario e scienza delle finanze.
8. Diritto costituzionale.
9. Diritto ecclesiastico.
10. Diritto romano (biennale).
11. Diritto civile (biennale).
12. Diritto commerciale.
13. Diritto corporativo.
14. Procedura civile.
15. Diritto internazionale.
16. Diritto amministrativo (biennale).
17. Diritto e procedura penale (biennale).

Insegnamenti complementari:
1. Statistica.
2. Medicina legale e delle assicurazioni sociali.
3. Diritto coloniale.
4. Diritto industriale e legislazione del lavoro.
5. Diritto agrario.
6. Diritto marittimo.
7. Diritto aeronautico.
8. Diritto privato comparato.
9. Diritto bizantino.
10. Diritto greco.
11. Diritto comune.
12. Esegesi delle fonti del diritto romano.
13. Esegesi delle fonti del diritto italiano.
14. Papirologia giuridica.
15. Psicologia sperimentale.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

TABELLA III.

Laurea in scienze politiche.

Durata del corso degli studi: quattro anni.
Titolo di ammissione: diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Insegnamenti fondamentali:
1. Istituzioni di diritto privato.
2. Istituzioni di diritto pubblico (biennale).
3. Diritto internazionale.
4. Diritto corporativo.
5. Diritto pubblico comparato.
6. Storia moderna (biennale).
7. Storia e dottrina del Fascismo.
8. Storia delle dottrine politiche.
9. Storia e politica coloniale.
10. Storia dei trattati e politica internazionale.
11. Geografia politica ed economica.
12. Economia politica corporativa.
13. Politica economica e finanziaria.
14. Statistica metodologica.
15. Statistica economica e demografica.

Insegnamenti complementari:
1. Legislazione del lavoro.
2. Sociologia.
3. Contabilità di Stato.
4. Storia del giornalismo.
5. Storia delle dottrine economiche.
6. Economia coloniale.
7. Geografia ed etnografia coloniale.

Lo studente nella scelta degli insegnamenti complementari deve valersi per due di essi di quelli indicati nell'elenco degli insegnamenti stessi, e per due può valersi di qualsiasi altro insegnamento, fondamentale o complementare, impartito nelle altre Facoltà dell'Ateneo; in quest'ultimo caso la scelta deve essere approvata dal preside della Facoltà dalla quale è rilasciata la laurea in scienze politiche.

Lo studente è inoltre tenuto a seguire i corsi ed a sostenere le prove di esame in due lingue straniere moderne. Almeno una di esse deve essere la francese, l'inglese o la tedesca; per l'altra lingua è consentita la scelta fra quelle effettivamente insegnate nelle altre Facoltà dell'Ateneo.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in quattro complementari.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

TABELLA IV.

Diploma in statistica.

Durata del corso degli studi: due anni.
Titolo di ammissione: diploma di maturità classica, di maturità scientifica, di abilitazione per i provenienti dagli Istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri.

Insegnamenti fondamentali:
1. Statistica metodologica - corso elementare.
2. Statistica economica e demografica - corso elementare (biennale).
3. Statistica giudiziaria e sociale.
4. Antropometria e statistica sanitaria.
5. Evoluzione delle popolazioni e politica demografica.
6. Geografia politica ed economica.

Insegnamenti complementari:
1. Elementi di matematica per gli statistici.
2. Economia politica corporativa - corso elementare.
3. Sociologia.
4. Antropologia.
5. Nozioni elementari di diritto privato e pubblico.

L'insegnamento biennale di « statistica economica e demografica » comporta un esame alla fine di ogni anno.

Gli insegnamenti complementari possono essere scelti dallo studente anche fra le discipline impartite in altre Facoltà dell'Ateneo, previa approvazione del preside della Facoltà.

Per conseguire il diploma lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in tre complementari.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

TABELLA V.

Laurea in scienze statistiche e demografiche.

Durata del corso degli studi: due anni.
Titolo di ammissione: diploma in statistica; sono ammessi inoltre gli studenti che abbiano seguito tutti gli insegnamenti prescritti e superato gli esami del biennio propedeutico agli studi di ingegneria, o quelli dei primi due anni per la laurea in scienze matematiche, in fisica, in matematica e fisica, in scienze naturali, in scienze biologiche o in scienze geologiche; e gli studenti che abbiano seguito tutti gli insegnamenti consigliati e superato gli esami relativi dei primi due anni per la laurea in giurisprudenza, in scienze politiche od in economia e commercio, purchè abbiano anche seguito i corsi e superato gli esami di statistica metodologica e di statistica economica e demografica.

Insegnamenti fondamentali:
1. Statistica metodologica - corso superiore.
2. Demografia - corso superiore.
3. Biometria.
4. Statistica economica - corso superiore.
5. Applicazioni della statistica alle scienze fisiche.
6. Calcolo delle probabilità.
7. Matematica attuariale e tecnica delle assicurazioni libere sulla vita umana.

Insegnamenti complementari:
1. Analisi matematica - algebrica e infinitesimale (biennale).
2. Geometria - analitica con elementi di proiettiva.
3. Calcoli numerici e grafici.
4. Economia politica corporativa - corso superiore.

Gli insegnamenti complementari possono essere scelti dallo studente anche fra le discipline impartite nel 1° biennio della Facoltà o in altre Facoltà dell'Ateneo, previa approvazione del preside della Facoltà.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre complementari.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

TABELLA VI.

Laurea in scienze statistiche ed attuariali.

Durata del corso degli studi: due anni.
Titolo di ammissione: Diploma in statistica; sono ammessi inoltre gli studenti che abbiano seguito tutti gli insegnamenti prescritti e superato gli esami del biennio propedeutico agli studi di ingegneria, o quelli dei primi due anni per le lauree in scienze matematiche, in fisica, in matematica e fisica, in scienze naturali, in scienze biologiche o in scienze geologiche; e gli studenti che abbiano seguito tutti gli insegnamenti consigliati e superato gli esami relativi dei primi due anni per le lauree in giurisprudenza,

in scienze politiche ed in economia e commercio, purchè abbiano anche seguito i corsi e superato gli esami di statistica metodologica e di statistica economica e demografica.

Insegnamenti fondamentali:
1. Statistica metodologica - corso superiore.
2. Calcolo delle probabilità.
3. Matematica attuariale e tecnica delle assicurazioni libere sulla vita umana.
4. Tecnica delle assicurazioni sociali e delle assicurazioni rami elementari.
5. Diritto delle assicurazioni libere e sociali.
6. Economia politica corporativa - corso superiore.
7. Statistica economica - corso superiore.

Insegnamenti complementari:
1. Analisi matematica - algebrica e infinitesimale (biennale).
2. Geometria - analitica con elementi di proiettiva.
3. Calcoli numerici e grafici.
4. Demografia - corso superiore.
5. Biometria.
6. Applicazioni della statistica alle scienze fisiche.

Gli insegnamenti complementari possono essere scelti dallo studente anche fra le discipline impartite nel 1° biennio della Facoltà o in altra Facoltà dell'Ateneo, previa approvazione del preside della Facoltà.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre complementari.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

TABELLA VII.

Laurea in economia e commercio.

Durata del corso degli studi: quattro anni.
Titolo di ammissione: diploma di maturità classica, di maturità scientifica, di abilitazione per i provenienti dagli Istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri.

Insegnamenti fondamentali:
1. Istituzioni di diritto privato.
2. Istituzioni di diritto pubblico.
3. Diritto commerciale (biennale).
4. Diritto internazionale.
5. Matematica generale e finanziaria (biennale).
6. Statistica metodologica ed economica (biennale).
7. Economia politica corporativa (biennale).
8. Dottrina generale dell'equilibrio economico.
9. Diritto finanziario e scienza delle finanze.
10. Economia e politica agraria.
11. Politica economica e finanziaria.
12. Storia economica.
13. Geografia economica (biennale).
14. Ragioneria generale ed applicata (biennale).
15. Tecnica commerciale, industriale, bancaria e professionale (biennale).
16. Merceologia.
17. Lingua francese o spagnola (triennale).
18. Lingua inglese o tedesca (triennale).

Insegnamenti complementari:
1. Diritto marittimo.
2. Diritto industriale.
3. Diritto amministrativo.
4. Procedura civile e commerciale.
5. Demografia.
6. Statistica delle banche e delle assicurazioni.
7. Economia e finanza delle imprese assicuratrici.
8. Legislazione comparata del lavoro.
9. Diritto corporativo.
10. Tecnica dell'armamento e della navigazione.
11. Tecnica del commercio internazionale.
12. Tecnica del commercio dei prodotti agricoli.
13. Storia delle esplorazioni geografiche.

L'esame di « diritto commerciale » è unico alla fine del corso biennale; per gli altri insegnamenti biennali è prescritto l'esame alla fine di ciascun corso annuale, dovendosi il primo corso considerare come propedeutico al secondo.

L'insegnamento triennale delle lingue estere comporta per ciascuna una prova scritta ed una orale alla fine del triennio.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

TABELLA VIII.

Laurea in filologia moderna

rilasciata dall'Istituto superiore di economia e commercio di Venezia.

Durata del corso degli studi: quattro anni.
Titolo di ammissione: diploma di maturità classica, di maturità scientifica, di abilitazione per i provenienti dagli Istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri.

Insegnamenti fondamentali:
1. Lingua e letteratura italiana (quadriennale).
2. Lingua e letteratura latina (quadriennale).
3. Lingua e letteratura francese (quadriennale).
4. Lingua e letteratura inglese (quadriennale).
5. Lingua e letteratura tedesca (quadriennale).
6. Storia comparata delle letterature moderne (biennale).
7. Storia moderna (biennale).
8. Storia della filosofia.

Insegnamenti complementari:
1. Lingua e letteratura russa (triennale).
2. Lingua serbo croata (triennale).
3. Lingua spagnola (triennale).
4. Linguistica comparata (biennale).

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due da lui scelti fra i complementari.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

TABELLA IX.

Diploma di magistero in economia e diritto.

Durata del corso degli studi: un anno.
Titolo di ammissione: laurea in economia e commercio.

Insegnamenti fondamentali:
1. Economia politica corporativa.
2. Storia economica.
3. Contabilità di Stato.
4. Diritto civile.
5. Diritto processuale civile.
6. Diritto amministrativo.
7. Diritto corporativo.

Per essere ammesso all'esame di diploma lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e deve dar prova di attitudine all'insegnamento con una lezione pratica.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

TABELLA X.

Diploma di magistero in ragioneria.

Durata del corso degli studi: un anno.
Titolo di ammissione: laurea in economia e commercio.

Insegnamenti fondamentali:
1. Economia politica corporativa.
2. Diritto amministrativo.
3. Diritto processuale civile.
4. Ragioneria generale ed applicata - economia aziendale.
5. Tecnica amministrativa delle aziende industriali.
6. Tecnica commerciale.
7. Contabilità di Stato.
8. Diritto corporativo.

Per essere ammesso all'esame di diploma lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e deve aver dato prova di attitudine all'insegnamento con una lezione pratica.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

TABELLA XI.

Laurea in lettere.

Durata del corso degli studi: quattro anni.
Titolo di ammissione: diploma di maturità classica.

Insegnamenti fondamentali:
1. Letteratura italiana (biennale).
2. Letteratura latina (biennale).
3. Letteratura greca (biennale).
4. Filologia romanza (biennale).
5. Glottologia (biennale).
6. Storia greca.
7. Storia romana.
8. Storia medioevale.
9. Storia moderna.

10. Archeologia e storia dell'arte antica.
11. Storia dell'arte medioevale e moderna (biennale).
12. Geografia.
13. Filosofia (con scelta fra gli insegnamenti di filosofia teoretica, storia della filosofia e filosofia morale).

Insegnamenti complementari:

a) gruppo classico:
1. Sanscrito.
2. Filologia greco-latina.
3. Grammatica greca e latina.
4. Storia comparata delle lingue classiche.
5. Epigrafia.
6. Paletnologia.
7. Etruscologia ed archeologia italica.
8. Topografia dell'Italia antica.
9. Topografia romana.
10. Archeologia dell'Africa romana.
11. Antichità greche e romane.
12. Antichità pompeiane ed ercolanesi.
13. Numismatica greca e romana.
14. Archeologia cristiana.
15. Storia delle religioni.
16. Uno degli insegnamenti filosofici che non sia stato prescelto come fondamentale.

b) gruppo storico filologico moderno.
1. Lingua e letteratura francese.
2. » » tedesca.
3. » » inglese.
4. » » spagnola.
5. » » romena.
6. » » polacca.
7. » » bulgara.
8. » » ungherese.
9. » » neo-greca.
10. Storia della lingua italiana.
11. Storia della letteratura latina medioevale.
12. Filologia e storia bizantina.
13. Filologia germanica.
14. Filologia slava.
15. Paleografia e diplomatica.
16. Storia del Cristianesimo.
17. Storia della Chiesa.
18. Storia del Risorgimento.
19. Biblioteconomia e bibliografia.
20. Storia della musica.
21. Uno degli insegnamenti filosofici che non sia stato prescelto come fondamentale.

c) gruppo storico filologico orientale:
1. Sanscrito.
2. Ebraico e lingue semitiche comparate.
3. Assiriologia ed archeologia orientale.
4. Filologia iranica.
5. Egittologia.
6. Religioni e filosofie dell'India e dell'estremo oriente.
7. Storia e geografia dell'Asia orientale.
8. Storia orientale antica.
9. Storia e istituzioni mussulmane.
10. Lingua e letteratura turca.
11. Storia e lingue dell'Abissinia.
12. Uno degli insegnamenti filosofici che non sia stato prescelto come fondamentale.

Due degli insegnamenti complementari possono essere sostituiti dallo studente, previa approvazione del Preside della Facoltà, con altri due scelti fra le discipline impartite in altre Facoltà.

Lo studente deve inoltre superare una prova scritta di composizione latina.

Nelle Facoltà, dove gli insegnamenti di « storia greca » e « storia romana », e di « storia medioevale » e « storia moderna » sono riuniti rispettivamente in unica cattedra, i corsi e gli esami relativi sono biennali.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in cinque complementari da lui scelti entro uno dei gruppi di discipline corrispondenti alle specializzazioni classica, storico filologico moderna e storico filologico orientale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

TABELLA XII.

Laurea in filosofia.

Durata del corso degli studi: quattro anni.
Titolo di ammissione: diploma di maturità classica.

Insegnamenti fondamentali:
1. Letteratura italiana (biennale).
2. Letteratura latina (biennale).
3. Storia greca.
4. Storia romana.
5. Storia medioevale.
6. Storia moderna.
7. Storia della filosofia (biennale).
8. Filosofia teoretica (biennale).
9. Filosofia morale (biennale).
10. Pedagogia (biennale).
11. Un insegnamento scelto fra le discipline biologiche, fisiche, chimiche o matematiche.

Insegnamenti complementari:
1. Estetica.
2. Filosofia del diritto.
3. Storia della filosofia antica.
4. Storia della filosofia medioevale.
5. Religioni e filosofie dell'India e dell'estremo oriente.
6. Storia delle religioni.
7. Storia del Cristianesimo.
8. Storia della pedagogia italiana.
9. Psicologia sperimentale.
10. Storia del diritto italiano.
11. Storia delle dottrine politiche.
12. Storia delle dottrine economiche.
13. Storia orientale antica.
14. Letteratura greca.

Nelle Facoltà, dove gli insegnamenti di « storia greca » e « storia romana », e di « storia medioevale » e « storia moderna » sono rispettivamente uniti in unica cattedra, i corsi e gli esami relativi sono biennali.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in sei da lui scelti fra i complementari.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

TABELLA XIII.

Laurea in materie letterarie delle Facoltà di magistero.

Durata del corso degli studi: quattro anni, divisi in due bienni.
Titoli di ammissione: diploma di abilitazione magistrale e concorso.

Insegnamenti fondamentali del 1° biennio:
1. Lingua e letteratura italiana (biennale).
2. Lingua e letteratura latina (biennale).
3. Storia (biennale).
4. Geografia (biennale).
5. Storia della filosofia.

Insegnamenti complementari del 1° biennio:
1. Lingua e letteratura moderna straniera a scelta (biennale).
2. Filologia romanza.
3. Filologia germanica.
4. Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica.
5. Storia dell'arte medioevale e moderna.

Insegnamenti fondamentali del 2° biennio:
1. Lingua e letteratura italiana (biennale).
2. Lingua e letteratura latina (biennale).
3. Storia (biennale).
4. Geografia.
5. Pedagogia.

Insegnamenti complementari del 2° biennio:
1. Lingua e letteratura moderna straniera (la medesima scelta nel 1° biennio).
2. Filologia romanza.
3. Filologia germanica.
4. Storia dell'arte medioevale e moderna.

Il concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati, agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nel gruppo delle materie letterarie;

b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo.

Per essere ammesso al 2° biennio lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del 1° biennio e almeno in tre da lui scelti fra i complementari, uno dei quali deve essere la lingua straniera.

Lo studente deve inoltre sostenere una prova scritta di italiano, una di latino ed una della lingua straniera scelta come insegnamento complementare.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del secondo biennio ed almeno in due da lui scelti fra i complementari, uno dei quali deve essere la lingua straniera.

Lo studente deve inoltre sostenere una prova scritta di cultura generale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

TABELLA XIV.

Laurea in pedagogia delle Facoltà di magistero.

Durata del corso degli studi: quattro anni, divisi in due bienni.
Titoli di ammissione: diploma di abilitazione magistrale e concorso.

Insegnamenti fondamentali del 1° biennio:
1. Lingua e letteratura italiana (biennale).
2. Lingua e letteratura latina (biennale).
3. Storia della filosofia(biennale).
4. Pedagogia (biennale).
5. Storia.

Insegnamenti complementari del 1° biennio:
1. Lingua e letteratura moderna straniera a scelta (biennale).
2. Filologia romanza.
3. Filologia germanica.
4. Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica.

Insegnamenti fondamentali del 2° biennio:
1. Lingua e letteratura italiana.
2. Lingua e letteratura latina.
3. Storia della filosofia.
4. Filosofia teoretica (biennale).
5. Pedagogia.
6. Storia.

Insegnamenti complementari del 2° biennio:
1. Lingua e letteratura moderna straniera (la medesima scelta nel 1° biennio).
2. Psicologia sperimentale.
3. Storia dell'arte medioevale e moderna.

Il concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati, agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nella filosofia e nella pedagogia;

b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo.

Per essere ammesso al 2° biennio lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del 1° biennio ed in tre da lui scelti fra i complementari, uno dei quali deve essere la lingua straniera.

Lo studente deve inoltre sostenere una prova scritta di italiano, una di latino, ed una della lingua straniera scelta come insegnamento complementare.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del 2° biennio ed almeno in due da lui scelti fra i complementari, uno dei quali deve essere la lingua straniera.

Lo studente deve inoltre sostenere una prova scritta di cultura generale nelle discipline filosofiche.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

TABELLA XV.

Laurea in lingue e letterature straniere delle Facoltà di magistero.

Durata del corso degli studi: quattro anni, divisi in due bienni.
Titoli di ammissione: diploma di abilitazione magistrale, o licenza, a norma dell'art. 15 del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, dalla Scuola civica « Regina Margherita » di Genova o dalla Scuola civica « Alessandro Manzoni » di Milano, e concorso.

Insegnamenti fondamentali del 1° biennio:
1. Lingua e letteratura italiana (biennale).
2. Lingua e letteratura latina (biennale).
3. Lingua e letteratura francese (biennale).
4. Lingua e letteratura tedesca (biennale)
5. Lingua e letteratura inglese (biennale).
6. Geografia.

Insegnamenti fondamentali del 2° biennio:
1. Lingua e letteratura moderna straniera nella quale lo studente aspira ad ottenere la laurea (biennale).
2. Filologia romanza.
3. Filologia germanica.
4. Storia medioevale e moderna (biennale).

Insegnamenti complementari del 2° biennio:
1. Filosofia teoretica.
2. Storia della filosofia.
3. Storia dell'arte medioevale e moderna.
4. Pedagogia.

Il concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati, agli esami per il conseguimento del titolo di studi medi prescritto per l'ammissione alla Facoltà, nel gruppo delle materie letterarie;

b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo.

Per essere ammesso al 2° biennio lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del 1° biennio.

Lo studente deve inoltre sostenere una prova scritta di italiano, una di latino, ed una della lingua straniera nella quale aspira ad ottenere la laurea.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del 2° biennio, ed almeno in due da lui scelti fra i complementari.

Lo studente deve inoltre sostenere una prova scritta di cultura generale nella lingua nella quale aspira ad ottenere la laurea.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

TABELLA XVI.

Diploma di abilitazione alla vigilanza nelle Scuole elementari.

Durata del corso degli studi: tre anni.
Titoli di ammissione: diploma di abilitazione magistrale e concorso.

Insegnamenti fondamentali:
1. Pedagogia (triennale).
2. Lingua e letteratura italiana (biennale).
3. Lingua e letteratura latina (biennale).
4. Storia (biennale).
5. Geografia (biennale).
6. Storia della filosofia (biennale).
7. Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica.
8. Igiene.

Insegnamenti complementari:
1. Lingua moderna straniera a scelta (biennale).

Il concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati, agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nel gruppo delle materie letterarie e nella filosofia e pedagogia;

b) in una prova scritta di cultura generale per cui sono concesse sei ore di tempo.

Per conseguire il diploma lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in quello complementare.

Egli deve sostenere inoltre le prove scritte di pedagogia, di latino e della lingua straniera.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

TABELLA XVII.

Laurea in medicina e chirurgia.

Durata del corso degli studi: sei anni, divisi in tre bienni.
Titolo di ammissione: diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Insegnamenti fondamentali:

1° *biennio*:
1. Chimica, con riguardo speciale alla medicina.
2. Fisica, con riguardo speciale alla medicina (semestrale).
3. Biologia e zoologia generale - compresa la genetica e la biologia delle razze.
4. Anatomia umana normale (biennale).
5. Fisiologia umana (biennale - al 2° e al 3° anno).
6. Patologia generale (biennale - al 2° e al 3° anno).

2° *biennio*:

7. Farmacologia e materia medica.
8. Patologia speciale medica e metodologia clinica (biennale).
9. Patologia speciale chirurgica e propedeutica chirurgica (biennale).
10. Anatomia ed istologia patologica (biennale).

3° *biennio*:

11. Clinica medica generale e terapia medica (biennale).
12. Clinica chirurgica e terapia chirurgica (biennale).
13. Clinica pediatrica.
14. Clinica ostetrica ginecologica.
15. Igiene.
16. Medicina legale e delle assicurazioni sociali.
17. Clinica delle malattie nervose e mentali (semestrale).
18. Clinica dermosifilopatica (semestrale).
19. Clinica oculistica (semestrale).
20. Clinica otorinolaringoiatrica (semestrale).
21. Clinica odontoiatrica (semestrale).

Insegnamenti complementari:
1. Chimica biologica.
2. Istologia ed embriologia generale.
3. Microbiologia.

4. Parassitologia.
5. Semeiotica medica.
6. Tisiologia.
7. Clinica delle malattie tropicali.
8. Malattie infettive.
9. Medicina del lavoro.
10. Radiologia.
11. Idrologia medica.
12. Psicologia sperimentale.
13. Traumatologia ed ortopedia.
14. Urologia.
15. Anatomia chirurgica e corso di operazioni.
16. Storia della medicina.

Per ottenere l'iscrizione al 3° anno di corso lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami negli insegnamenti fondamentali del 1° biennio.

Gli insegnamenti di « fisiologia » e di « patologia generale » debbono però essere seguiti dagli studenti nel 2° e nel 3° anno di corso, e gli esami relativi debbono essere sostenuti prima di quelli delle « patologie speciali », medica e chirurgica, e di « anatomia patologica ».

Per ottenere l'iscrizione al 5° anno di corso lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami negli insegnamenti fondamentali del 2° biennio.

L'insegnamento delle cliniche medica e chirurgica deve essere completato da un tirocinio pratico continuativo di almeno 6 mesi, preferibilmente in grandi istituti ospedalieri.

Il Ministro può, ove lo ritenga opportuno, scindere l'insegnamento di « patologia speciale medica e metodologia clinica » nei due insegnamenti di « patologia speciale medica » e di « metodologia clinica ». In tal caso lo studente dovrà però sostenere un unico esame alla fine del biennio.

Qualora nelle Facoltà di medicina e chirurgia vi siano professori di ruolo titolari di « patologia medica » o di « patologia chirurgica » e manchino professori di ruolo titolari di « clinica medica » o di « clinica chirurgica », può il Ministro disporre anno per anno, nell'interesse degli studi, che i professori titolari di « patologia medica » o di « patologia chirurgica » impartiscano rispettivamente l'insegnamento di « clinica medica » o di « clinica chirurgica », provvedendosi invece agl'insegnamenti di « patologia medica » o di « patologia chirurgica », per incarico da affidarsi ai sensi dell'art. 9 del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071.

L'insegnamento della « traumatologia ed ortopedia » è considerato come parte integrante di quello di « clinica chirurgica », e perciò deve essere incluso nel programma di quest'ultimo insegnamento, sia per lo svolgimento dottrinario e scientifico, sia per quanto si riferisce alle esercitazioni diagnostiche e terapeutiche. In quelle Università tuttavia, ove per la « traumatologia ed ortopedia » esista un insegnamento separato, lo studente dovrà includerlo fra i tre complementari che occorrono a completare il numero degli insegnamenti richiesto per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia.

L'insegnamento delle cliniche, per le quali è prescritto un corso semestrale, deve essere impartito in non meno di 25 lezioni, e gli studenti vi sono ammessi in due turni, al termine di ognuno dei quali possono sostenere il relativo esame

Gli insegnamenti complementari comportano ciascuno un corso semestrale, con non meno di 25 lezioni.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Lo studente deve inoltre aver compiuto il semestre di tirocinio pratico continuativo prima della laurea.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

TABELLA XVIII.

Laurea in chimica.

***Durata del corso degli studi:** quattro anni.*
***Titolo di ammissione:** diploma di maturità classica o di maturità scientifica.*

Insegnamenti fondamentali:
1. Chimica generale ed inorganica.
2. Chimica organica.
3. Chimica analitica.
4. Chimica farmaceutica (biennale).
5. Chimica fisica con esercizi (biennale).
6. Istituzioni di matematiche.
7. Fisica sperimentale (biennale).
8. Mineralogia.
9. Esercizi di preparazioni chimiche.
10. Esercizi di chimica analitica qualitativa.
11. Esercizi di chimica analitica quantitativa.
12. Esercizi di fisica (biennale).

Insegnamenti complementari:
1. Chimica applicata.
2. Chimica industriale.
3. Chimica metallurgica e metallografia.
4. Chimica bromatologica.
5. Chimica biologica.
6. Biochimica.
7. Chimica agraria.
8. Chimica delle sostanze coloranti.
9. Elettrochimica.
10. Chimica di guerra.
11. Geochimica.
12. Impianti industriali chimici.
13. Fisica superiore.
14. Fisica teorica.
15. Fisica tecnica.
16. Zoologia.
17. Fisiologia generale.
18. Batteriologia industriale.
19. Analisi matematica - algebrica ed infinitesimale.
20. Geometria - analitica con elementi di proiettiva.
21. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica.
22. Disegno.

I due insegnamenti complementari di « analisi matematica algebrica e infinitesimale » e di « geometria - analitica con elementi di proiettiva » possono sostituire l'unico insegnamento fondamentale di « istituzioni di matematiche ».

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in sei da lui scelti fra i complementari.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

TABELLA XIX.

Laurea in chimica industriale.

Durata del corso degli sudi: cinque anni.
Titolo di ammissione: diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Insegnamenti fondamentali:
1. Chimica generale ed inorganica.
2. Chimica organica.
3. Chimica industriale (biennale).
4. Chimica analitica.
5. Chimica fisica con esercitazioni (biennale).
6. Impianti industriali chimici.
7. Istituzioni di matematiche.
8. Fisica sperimentale (biennale).
9. Mineralogia.
10. Esercizi di preparazioni chimiche.
11. Esercizi di chimica analitica qualitativa.
12. Esercizi di chimica analitica quantitativa.
13. Esercizi di fisica (biennale).

Insegnamenti complementari:
1. Analisi matematica - algebrica ed infinitesimale.
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
3. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica.
4. Chimica biologica.
5. Chimica farmaceutica.
6. Chimica agraria.
7. Chimica metallurgica e metallografia.
8. Elettrochimica.
9. Chimica delle sostanze coloranti.
10. Tecnologie chimico - agrarie.
11. Fisica tecnica.
12. Fisica teorica.
13. Fisica superiore.
14. Elettrotecnica.
15. Misure elettriche.
16. Batteriologia industriale.
17. Fisiologia generale.
18. Geologia.
19. Disegno.
20. Materie giuridiche ed economiche.

I due insegnamenti complementari di « analisi matematica - algebrica ed infinitesimale » e di « geometria - analitica con elementi di proiettiva » possono sostituire l'unico insegnamento fondamentale di « istituzioni di matematiche ».

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentadi ed almeno in undici da lui scelti fra i complementari.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

TABELLA XX.

Laurea in fisica.

Durata del corso degli studi: *quattro anni*.
Titolo di ammissione: *diploma di maturità classica o di maturità scientifica.*

Insegnamenti fondamentali:
1. Analisi matematica - algebrica e infinitesimale (biennale).
2. Geometria - analitica con elementi di proiettiva.
3. Analisi superiore.
4. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica.
5. Fisica sperimentale (biennale).
6. Esercitazioni di fisica sperimentale (triennale).
7. Fisica matematica.
8. Fisica superiore.
9. Fisica teorica.
10. Fisica chimica.
11. Astronomia.
12. Chimica generale ed inorganica con elementi di chimica organica.
13. Preparazioni chimiche.

Insegnamenti complementari:
1. Chimica organica.
2. Spettroscopia.
3. Fisica tecnica.
4. Elettrotecnica.
5. Elettrologia.
6. Onde elettromagnetiche.
7. Radiazioni.
8. Ottica.
9. Acustica.
10. Termologia.
11. Mineralogia.
12. Geodesia.
13. Fisica terrestre.
14. Calcolo delle probabilità.
15. Meccanica statistica.

L'insegnamento di « analisi matematica - algebrica e infinitesimale » comporta due esami distinti; le « esercitazioni pratiche di fisica sperimentale (triennali) » comportano un esame alla fine di ogni anno.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in due da lui scelti fra i complementari.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

TABELLA XXI.

Laurea in scienze matematiche.

Durata del corso degli studi: *quattro anni*.
Titolo di ammissione: *diploma di maturità classica o di maturità scientifica.*

Insegnamenti fondamentali:
1. Analisi matematica - algebrica ed infinitesimale (biennale).
2. Geometria - analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno (biennale).
3. Analisi superiore.
4. Geometria superiore.
5. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica e disegno.
6. Fisica sperimentale - con esercitazioni di laboratorio - (biennale).
7. Fisica matematica.
8. Chimica generale ed inorganica.

Insegnamenti complementari:
1. Matematiche superiori.
2. Matematiche complementari.
3. Matematiche elementari dal punto di vista superiore.
4. Matematica attuariale e tecnica delle assicurazioni libere sulla vita umana.
5. Calcolo delle probabilità.
6. Calcoli numerici e grafici.
7. Teoria delle funzioni.
8. Teoria dei numeri.
9. Geometria differenziale.
10. Geometria algebrica.
11. Fisica superiore.
12. Fisica teorica.
13. Meccanica superiore.
14. Astronomia.
15. Geodesia.
16. Storia delle matematiche.

L'insegnamento di « analisi matematica » comporta due esami distinti; quello di « geometria » comporta pure due esami distinti; quello di « fisica sperimentale » comporta due esami teorici ed uno pratico.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

TABELLA XXII.

Laurea in matematica e fisica.

Durata del corso degli studi: *quattro anni*.
Titolo di ammissione: *diploma di maturità classica o di maturità scientifica.*

Insegnamenti fondamentali:
1. Analisi matematica — algebrica ed infinitesimale — (biennale).
2. Geometria — analitica con elementi di proiettiva.
3. Analisi superiore.
4. Geometria superiore.
5. Matematiche complementari.
6. Meccanica razionale — con elementi di statica grafica e disegno.
7. Fisica sperimentale — con esercizi di laboratorio — (biennale).
8. Fisica teorica.
9. Fisica superiore.
10. Astronomia.
11. Chimica generale ed inorganica con elementi di chimica organica.

Insegnamenti complementari:
1. Matematiche superiori.
2. Matematiche elementari dal punto di vista superiore.
3. Matematica attuariale e tecnica delle assicurazioni libere sulla vita umana.
4. Calcolo delle probabilità.
5. Calcoli numerici e grafici.
6. Teoria delle funzioni.
7. Meccanica superiore.
8. Meccanica statistica.
9. Fisica tecnica.
10. Fisica terrestre.
11. Elettrotecnica.
12. Onde elettromagnetiche.
13. Spettroscopia.
14. Geodesia.
15. Mineralogia.
16. Storia delle matematiche.

L'insegnamento di « analisi matematica » comporta due esami distinti; quello di « fisica sperimentale » comporta due esami teorici e due pratici.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in uno da lui scelto fra i complementari.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

TABELLA XXIII.

Laurea in scienze naturali.

Durata del corso degli studi: *quattro anni*.
Titolo di ammissione: *diploma di maturità classica o di maturità scientifica.*

Insegnamenti fondamentali:
1. Istituzioni di matematiche.
2. Fisica sperimentale (biennale).
3. Chimica generale ed inorganica.
4. Chimica organica.
5. Mineralogia.
6. Geologia.
7. Geografia.
8. Botanica (biennale).
9. Zoologia (biennale).
10. Anatomia comparata.
11. Anatomia umana.
12. Fisiologia generale.

Insegnamenti complementari:
1. Biologia generale.
2. Istologia ed embriologia.
3. Chimica fisica.

4. Paleontologia.
5. Antropologia ed etnografia.
6. Idrobiologia.
7. Entomologia agraria.
8. Zoocolture (api, bachi, pesci, polli).
9. Fisiopatologia vegetale.
10. Igiene.
11. Statistica metodologica.
12. Fisica terrestre.
13. Oceanografia.
14. Vulcanologia.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

TABELLA XXIV.

Laurea in scienze biologiche.

Durata del corso degli studi: quattro anni.
Titolo di ammissione: diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Insegnamenti fondamentali:
1. Istituzioni di matematiche.
2. Fisica sperimentale (biennale).
3. Chimica generale ed inorganica.
4. Chimica organica.
5. Botanica (biennale).
6. Zoologia (biennale).
7. Anatomia comparata.
8. Anatomia umana.
9. Istologia ed embriologia.
10. Fisiologia generale.
11. Chimica biologica.
12. Batteriologia.

Insegnamenti complementari:
1. Biologia generale.
2. Antropologia ed etnografia.
3. Genetica.
4. Entomologia agraria.
5. Zoocolture (api, bachi, pesci, polli).
6. Idrobiologia.
7. Fisiopatologia vegetale.
8. Patologia generale.
9. Igiene.
10. Parassitologia.
11. Paleontologia.
12. Statistica metodologica.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in quattro almeno da lui scelti fra i complementari.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

TABELLA XXV.

Laurea in scienze geologiche.

Durata del corso degli studi: quattro anni.
Titolo di ammissione: diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Insegnamenti fondamentali:
1. Istituzioni di matematiche.
2. Fisica sperimentale (biennale).
3. Chimica generale ed inorganica.
4. Mineralogia.
5. Geologia.
6. Geologia applicata.
7. Geografia.
8. Geografia fisica.
9. Topografia e cartografia.
10. Fisica terrestre e climatologia.
11. Botanica.
12. Zoologia.

Insegnamenti complementari:
1. Chimica organica.
2. Chimica fisica.
3. Geochimica.
4. Astronomia.
5. Geodesia.
6. Petrografia.
7. Paleontologia.
8. Etnologia e paletnologia.
9. Geografia economica.
10. Vulcanologia.
11. Analisi matematica — algebrica ed infinitesimale — (biennale).
12. Meccanica razionale — con elementi di statica grafica.
13. Statistica metodologica.

Gl'insegnamenti di « botanica » e di « zoologia » debbono avere indirizzo biogeografico.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

TABELLA XXVI.

Laurea in farmacia.

Durata del corso degli studi: quattro anni.
Titolo di ammissione: diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Insegnamenti fondamentali:
1. Chimica generale ed inorganica.
2. Chimica organica.
3. Chimica farmaceutica (biennale).
4. Esercizi di chimica farmaceutica (triennale).
5. Chimica biologica.
6. Fisica applicata alla biologia.
7. Farmacologia e farmacognosia.
8. Fisiologia generale (biennale).
9. Botanica farmaceutica.
10. Tecnica e legislazione farmaceutica.

Insegnamenti complementari:
1. Chimica bromatologica.
2. Biochimica.
3. Chimica di guerra.
4. Istituzioni di anatomia umana.
5. Fisiologia vegetale.
6. Zoologia.
7. Igiene.
8. Mineralogia.
9. Idrologia.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in quattro almeno da lui scelti fra i complementari ed inoltre deve aver compiuto un periodo semestrale di pratica presso una farmacia autorizzata.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

TABELLA XXVII.

Diploma in farmacia.

Durata del corso degli studi: due anni.
Titolo di ammissione: diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Insegnamenti fondamentali:
1. Chimica farmaceutica (biennale).
2. Esercizi di chimica farmaceutica.
3. Fisica applicata alla biologia.
4. Farmacologia e farmacognosia.
5. Botanica farmaceutica.
6. Tecnica e legislazione farmaceutica.

Insegnamenti complementari:
1. Chimica bromatologica.
2. Chimica biologica.
3. Biochimica.
4. Fisiologia generale.
5. Zoologia.
6. Igiene.

Per essere ammesso all'esame di diploma lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in due almeno da lui scelti fra i complementari; egli deve inoltre, dopo aver superato tutti gli esami speciali, compiere un periodo semestrale di pratica presso una farmacia autorizzata.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

TABELLA XXVIII.

Lauree in ingegneria.

Durata del corso degli studi: cinque anni, divisi in un biennio di studi propedeutici ed in un triennio di studi di applicazione.

Titolo di ammissione: diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Il triennio di studi di applicazione si distingue in sei sezioni, che dànno adito rispettivamente alle seguenti lauree:

a) *Laurea in ingegneria civile.*

b) *Laurea in ingegneria industriale (sottosezioni: meccanica, elettrotecnica, chimica, aeronautica).*

c) *Laurea in ingegneria navale e meccanica.*

d) *Laurea in ingegneria chimica.*

e) *Laurea in ingegneria aeronautica.*

f) *Laurea in ingegneria mineraria.*

Biennio di studi propedeutici.

Insegnamenti fondamentali:

1. Analisi matematica - algebrica ed infinitesimale (biennale).
2. Geometria - analitica con elementi di proiettiva e descrittiva con disegno (biennale).
3. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica e disegno.
4. Fisica sperimentale - con esercizi di laboratorio (biennale).
5. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
6. Disegno (biennale).
7. Mineralogia e geologia.

Triennio di studi di applicazione.

Insegnamenti fondamentali comuni a tutte le sezioni:

1. Scienza delle costruzioni.
2. Meccanica applicata.
3. Fisica tecnica.
4. Chimica applicata.
5. Topografia con elementi di geodesia.
6. Architettura tecnica.
7. Idraulica.
8. Elettrotecnica.
9. Macchine.
10. Tecnologie generali.
11. Materie giuridiche ed economiche.

Insegnamenti complementari comuni a tutte le sezioni:

1. Architettura e composizione architettonica.
2. Tecnica urbanistica.
3. Costruzioni stradali e ferroviarie.
4. Tecnica ed esercizio dei trasporti.
5. Costruzione di ponti.
6. Costruzioni in ferro, legno e cemento armato.
7. Costruzioni idrauliche.
8. Costruzioni marittime.
9. Tecnologie speciali idrauliche.
10. Idraulica agraria.
11. Ingegneria sanitaria.
12. Estimo.
13. Agraria ed economia rurale.
14. Costruzione di macchine.
15. Disegno di macchine e progetti.
16. Tecnologie speciali.
17. Misure elettriche.
18. Impianti industriali meccanici.
19. Impianti industriali elettrici.
20. Impianti industriali chimici.
21. Costruzione di macchine elettriche.
22. Trazione elettrica.
23. Comunicazioni elettriche.
24. Chimica fisica.
25. Metallurgia e chimica metallurgica.
26. Radiotecnica.
27. Chimica industriale.
28. Chimica analitica.
29. Elettrochimica.
30. Tecnologie chimiche speciali.
31. Chimica agraria.
32. Arte mineraria.
33. Petrografia.
34. Geologia.
35. Paleontologia.
36. Aerodinamica.
37. Aeronautica generale.
38. Costruzioni aeronautiche.
39. Tecnologie speciali aeronautiche.
40. Motori per aeromobili.
41. Collaudo e manovra degli aeromobili.
42. Aerologia.
43. Attrezzatura e strumenti di bordo.
44. Architettura navale.
45. Costruzioni navali mercantili.
46. Costruzioni navali militari.
47. Macchine marine.
48. Complementi di matematiche.
49. Giacimenti minerari.

Per ciascuna sezione sono prescritti oltre agli undici insegnamenti fondamentali comuni, i seguenti insegnamenti fondamentali e, nel numero minimo indicato per ogni sezione, quelli complementari che lo studente deve scegliere nell'elenco di questi insegnamenti:

a) Per la sezione di ingegneria civile:

Insegnamenti fondamentali:

12. Costruzioni in legno, ferro e cemento armato.
13. Estimo.
14. Costruzioni stradali e ferroviarie.

Insegnamenti complementari: quattro.

b) Per la sezione di ingegneria industriale:

Insegnamenti fondamentali:

12. Costruzione di macchine.
13. Impianti industriali.

Insegnamenti complementari: otto.

c) Per la sezione di ingegneria navale e meccanica:

Insegnamenti fondamentali:

12. Architettura navale.
13. Costruzioni navali mercantili.
14. Costruzioni navali militari.

Insegnamenti complementari: quattro.

d) Per la sezione di ingegneria chimica:

Insegnamenti fondamentali:

12. Chimica fisica.
13. Chimica industriale.
14. Chimica analitica.
15. Impianti industriali chimici.
16. Elettrochimica.

Insegnamenti complementari: cinque.

e) Per la sezione di ingegneria aeronautica:

Insegnamenti fondamentali:

12. Aerodinamica.
13. Costruzioni aeronautiche.
14. Motori per aeromobili.

Insegnamenti complementari: sette.

f) Per la sezione di ingegneria mineraria:

Insegnamenti fondamentali:

12. Petrografia.
13. Geologia.
14. Paleontologia.
15. Arte mineraria.
16. Metallurgia e chimica metallurgica.

Insegnamenti complementari: sei.

Gli insegnamenti biennali di « analisi matematica » e « geometria » comportano un esame alla fine di ciascun anno di corso.

Alla fine del corso biennale lo studente deve superare una prova attestante la conoscenza di due lingue straniere moderne a sua scelta.

È consentito agli Istituti superiori di ingegneria, che hanno il corso completo quinquennale, di aggiungere agli insegnamenti del biennio propedeutico sino ad un massimo di quattro insegnamenti complementari di carattere applicativo.

Per ottenere l'iscrizione al successivo triennio di applicazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fissati per il biennio di studi propedeutici.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del triennio di applicazione prescritti per la sezione da lui scelta ed in quelli complementari nel numero minimo precisato per la sezione stessa.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

DE VECCHI DI VAL CISMON.

TABELLA XXIX.

Laurea in architettura.

Durata del corso degli studi: cinque anni, divisi in un biennio di studi propedeutici ed in un triennio di studi di applicazione.

Titolo di ammissione: diploma di maturità classica, di maturità scientifica o di maturità artistica.

Biennio di studi propedeutici.

Insegnamenti fondamentali:

1. Disegno architettonico ed elementi di composizione (biennale).

2. Storia dell'arte.
3. Storia e stili dell'architettura.
4. Elementi costruttivi.
5. Analisi matematica e geometria analitica (biennale).
6. Geometria descrittiva ed elementi di proiettiva.
7. Applicazioni di geometria descrittiva.
8. Chimica generale ed applicata.
9. Mineralogia e geologia.

Insegnamenti complementari:
1. Disegno dal vero.
2. Plastica ornamentale.
3. Lingua inglese o tedesca.

Triennio di studi di applicazione.

Insegnamenti fondamentali:
1. Composizione architettonica (triennale).
2. Caratteri distributivi degli edifici.
3. Caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti (biennale).
4. Architettura degli interni - arredamento e decorazione.
5. Urbanistica.
6. Restauro dei monumenti.
7. Fisica sperimentale.
8. Meccanica razionale e statica grafica.
9. Fisica tecnica.
10. Scienza delle costruzioni (biennale).
11. Estimo ed esercizio professionale.
12. Tecnologia dei materiali e delle costruzioni.
13. Impianti tecnici.
14. Topografia e costruzioni stradali.

Insegnamenti complementari:
1. Scenografia.
2. Decorazione.
3. Materie giuridiche.
4. Igiene edilizia.

Per ottenere l'iscrizione al successivo triennio di applicazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del biennio ed in uno almeno da lui scelto fra i complementari.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del triennio di applicazione ed in due almeno da lui scelti fra i complementari.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

TABELLA XXX.

Laurea in scienze agrarie.

Durata del corso degli studi: quattro anni, divisi in due bienni.
Titolo di ammissione: diploma di maturità classica o di maturità scientifica; diploma di abilitazione per i provenienti dagli Istituti tecnici agrari, integrato dall'esame di cultura generale prescritto dall'art. 143 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Insegnamenti fondamentali del 1° biennio:
1. Botanica generale.
2. Botanica sistematica.
3. Zoologia generale.
4. Anatomia e fisiologia degli animali domestici.
5. Mineralogia e geologia.
6. Chimica generale e inorganica - con applicazioni di analitica.
7. Chimica organica.
8. Matematica.
9. Fisica sperimentale.
10. Principi di economia generale corporativa e di statistica.

Insegnamenti fondamentali del 2° biennio:
1. Chimica agraria (biennale).
2. Agronomia generale e coltivazioni erbacee.
3. Coltivazioni arboree.
4. Ezoognosia e zootecnia (biennale).
5. Economia e politica agraria.
6. Estimo rurale e contabilità.
7. Patologia vegetale.
8. Microbiologia agraria e tecnica.
9. Entomologia agraria.
10. Topografia e meccanica agraria - con applicazioni di disegno.
11. Idraulica e costruzioni rurali - con applicazioni di disegno.
12. Industrie agrarie - enologia, caseificio, oleificio.

Insegnamenti complementari:
1. Ecologia.
2. Genetica.
3. Alpicoltura e selvicoltura.
4. Bachicoltura e apicoltura (semestrale).
5. Pollicoltura e coniglicoltura (semestrale).
6. Pescicoltura (semestrale).
7. Legislazione rurale e principi di diritto agrario.
8. Tecnica della bonifica.
9. Coltivazioni subtropicali e tropicali.
10. Tecnica commerciale dei prodotti agricoli.

Per ottenere l'iscrizione al successivo biennio di applicazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del 1° biennio.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del 2° biennio ed in tre almeno da lui scelti fra i complementari se a corso annuale, in quattro almeno se due di essi sono a corso semestrale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

TABELLA XXXI.

Laurea in scienze forestali.

Durata del corso degli studi: due anni.
Titolo di ammissione: certificato di aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del 1° biennio di studi per la laurea in scienze agrarie.

Insegnamenti fondamentali:
1. Botanica ed ecologia forestale.
2. Agronomia generale.
3. Chimica agraria.
4. Zoologia forestale.
5. Zootecnia.
6. Economia rurale.
7. Dendrometria e assestamento forestale.
8. Sistemazioni idraulico-forestali.
9. Selvicoltura generale e tecnologia forestale.
10. Selvicoltura speciale.
11. Alpicoltura (semestrale).
12. Patologia forestale.
13. Legislazione forestale.
14. Industrie chimico-forestali.
15. Economia ed estimo forestale.
16. Costruzioni forestali (semestrale).

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del biennio.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

TABELLA XXXII.

Laurea in medicina veterinaria.

Durata del corso degli studi: quattro anni.
Titolo di ammissione: diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Insegnamenti fondamentali:
1. Zoologia generale e parassitologia.
2. Botanica applicata alla medicina veterinaria.
3. Fisica applicata alla medicina veterinaria.
4. Chimica inorganica ed organica.
5. Anatomia degli animali domestici — con istologia ed embriologia (biennale).
6. Fisiologia generale e speciale degli animali domestici e chimica biologica.
7. Patologia generale ed anatomia patologica (biennale).
8. Farmacologia e materia medica.
9. Ostetricia e ginecologia.
10. Igiene veterinaria, malattie infettive e polizia sanitaria.
11. Zootecnia generale e speciale (biennale).
12. Patologia speciale e clinica medica (biennale).
13. Patologia speciale e clinica chirurgica (biennale).
14. Ispezione degli alimenti di origine animale.
15. Approvvigionamenti annonari, mercati di consumo ed industrie alimentari.

Insegnamenti complementari:
1. Medicina veterinaria legale.
2. Batteriologia ed immunologia.
3. Podologia.
4. Tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica.
5. Indagini radiologiche.
6. Ezoognosia.
7. Anatomia topografica e chirurgia operativa.
8. Economia rurale.
9. Zoocolture (api, bachi, pesci, polli).

Gli insegnamenti di « patologia speciale e clinica medica » e di « patologia speciale e clinica chirurgica » comportano un esame teorico ed una prova pratica.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in cinque da lui scelti fra i complementari.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

TABELLA XXXIII.

Laurea in geografia.

Durata del corso degli studi: due anni.
Titolo di ammissione:

a) *primo biennio per la laurea in lettere, con obbligo di aver superato gli esami negli insegnamenti fondamentali prescritti, compresi in ogni caso i seguenti: geografia, storia antica, storia moderna;*

b) *primo biennio per le lauree in scienze naturali, scienze biologiche e scienze geologiche, con obbligo di aver superato gli esami negli insegnamenti fondamentali prescritti, compresi in ogni caso i seguenti: botanica, zoologia, mineralogia, geologia, geografia o geografia fisica;*

c) *primo biennio per la laurea in scienze politiche, con obbligo di aver superato gli esami negli insegnamenti fondamentali prescritti, compresi in ogni caso i seguenti: storia moderna, storia e politica coloniale, geografia politica ed economica, statistica;*

d) *primo biennio per la laurea in economia e commercio, con obbligo di aver superato gli esami negli insegnamenti fondamentali prescritti, compresi in ogni caso i seguenti: geografia economica, storia economica, statistica.*

Insegnamenti fondamentali:

1. Geografia (biennale).
2. Geografia fisica.
3. Geografia economica e politica.
4. Geologia.
5. Antropologia ed etnografia.

Insegnamenti complementari:

1. Fisica terrestre.
2. Astronomia.
3. Geodesia e topografia.
4. Oceanografia.
5. Vulcanologia.
6. Geografia ed etnografia coloniale.
7. Economia coloniale.
8. Geografia storica.
9. Storia delle esplorazioni geografiche.
10. Storia dei trattati e politica internazionale.
11. Storia e geografia dell'Asia orientale.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Lo studente deve inoltre superare una prova attestante la conoscenza di due lingue straniere moderne a sua scelta.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

REGIO DECRETO 24 ottobre 1935-XIII, n. **2045**.
Modifiche allo statuto organico dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane.

N. 2045. R. decreto 24 ottobre 1935, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, vengono apportate modifiche allo statuto organico dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1935 - Anno XIV

REGIO DECRETO 17 agosto 1935-XIII, n. **2046**.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Don Eliseo Panardo » con sede in S. Giorgio in Salici, frazione del comune di Sona (Verona).

N. 2046. R. decreto 17 agosto 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Don Eliseo Panardo », con sede in S. Giorgio in Salici, frazione del comune di Sona (Verona), viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1935 - Anno XIV

REGIO DECRETO 9 agosto 1935-XIII, n. **2047**.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Monumento ai caduti in guerra », con sede in Sorbolo (Parma).

N. 2047. R. decreto 9 agosto 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Monumento ai caduti in guerra », con sede in Sorbolo (Parma) viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1935 - Anno XIV

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1935-XIII.
Nomina del Consiglio direttivo dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1453, concernente la costituzione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e la determinazione dei suoi compiti e dei mezzi occorrenti per il suo funzionamento;

Visto il R. decreto 26 settembre 1935-XIII, n. 1932, concernente l'approvazione dello statuto dell'Ente predetto;

Decreta:

Art. 1. — A far parte del Consiglio direttivo dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, istituito con la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1453, sono chiamati i signori:

On. cav. gr. cr. ing. Gaetano Postiglione, deputato al Parlamento, *presidente;*

S. E. il prof. Francesco Giordani, Accademico d'Italia, ing. Paolo Marpillero, in rappresentanza degli industriali produttori di cellulosa;

On. gr. cord. Giambattista Miliani, senatore del Regno, in rappresentanza degli industriali produttori di carte speciali;

Gr. uff. ing. Luigi Burgo, gr. uff. dott. Achille Colombo, in rappresentanza degli industriali produttori di carta da giornali;

Com.te Neri Farina Cini, comm. dott. Arnaldo Aonzo, in rappresentanza degli industriali produttori di carte da stampa e da scrivere;

On. gr. cord. Beniamino Donzelli, deputato al Parlamento, dott. ing. Astorre Mayer, in rappresentanza degli industriali produttori di carte da involti e impacchi in genere;

Dott. ing. Marco Segrè, in rappresentanza degli industriali produttori di carte di paglia;

Prof. comm. Francesco Mario Oddasso, comm. Mario Dessy, in rappresentanza degli industriali produttori di fibre tessili artificiali;

On. dott. Nicolò Castellino, deputato al Parlamento, in rappresentanza degli industriali editori di giornali;

Dott. Gherardo Casini, in rappresentanza del Sindacato nazionale fascista dei giornalisti;

On. Luciano Miori, deputato al Parlamento, in rappresentanza della Confederazione fascista degli agricoltori;

Comm. rag. Torquato Bruni, in rappresentanza della Confederazione fascista dei commercianti;

Comm. Luigi Fontanelli, in rappresentanza della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria;

Gr. uff. prof. Aulo Marchi, in rappresentanza della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;

On. Ermanno Amicucci, deputato al Parlamento, vice-presidente della Corporazione della carta e della stampa;

Colonnello dott. Aurelio Cossu, in rappresentanza delle Amministrazioni militari;

Gr. uff. Domenico Bartolini, Provveditore generale dello Stato, in rappresentanza del Ministero delle finanze, *membri.*

Art. 2. — Il Consiglio direttivo dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, di cui al precedente articolo 1, dura in carica due anni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 ottobre 1935 - Anno XIII

(6097) *Il Ministro*: MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1935-XIV.
Nomina del Collegio dei revisori dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1453, concernente la costituzione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e la determinazione dei suoi compiti e dei mezzi occorrenti per il suo funzionamento;

Visto il R. decreto 26 settembre 1935-XIII, n. 1932, concernente l'approvazione dello statuto dell'Ente predetto;

Decreta:

Art. 1. — A far parte del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, istituito con la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1453, sono chiamati i signori:

Dott. cav. uff. Enrico Lubrano, consigliere, in rappresentanza del Ministero delle corporazioni;

Rag. cav. Biagio Bianco, capo sezione, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Dott. cav. Ottavio Scrittore, console della Milizia nazionale forestale, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2. — Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, di cui al precedente art. 1, dura in carica un anno.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 novembre 1935 - Anno XIV

p. Il Ministro: LANTINI.

(6098)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1935-XIV.

Sostituzione del commissario governativo per la Cassa rurale di prestiti di Monserrato (Cagliari).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Veduta la lettera in data 6 novembre 1935, n. 24119, di S. E. il Prefetto di Cagliari;

Considerata la necessità di provvedere che l'amministrazione straordinaria della Cassa rurale di prestiti di Monserrato (Cagliari) si svolga con la necessaria regolarità e speditezza,

Decreta:

In sostituzione del sig. Sarigu Francesco, commissario governativo della Cassa rurale di prestiti di Monserrato, è nominato commissario della Cassa medesima il sig. ing. Antonio Salis con le attribuzioni di cui alle predette leggi 6 giugno 1932, n. 656, e 25 gennaio 1934, n. 186.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 novembre 1935 - Anno XIV

Il Ministro: ROSSONI.

(6070)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1935-XIII.

Istituzione di una Regia agenzia consolare in Bregenz (Innsbruck).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista ed esaminata la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

La Regia agenzia consolare in Feldkirch alle dipendenze del Regio consolato generale in Innsbruck è soppressa ed in sua vece viene istituita una Regia agenzia consolare in Bregenz alle dipendenze del Regio Consolato generale in Innsbruck.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 settembre 1935 - Anno XIII

p. Il Ministro: SUVICH.

(6072)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLA GUERRA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, con nota in data 1° dicembre 1935-XIV, ha presentato alla Presidenza del Senato del Regno il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1998, relativo all'aggiornamento della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, sulle servitù militari.

(6096)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 3 dicembre 1935-XIV - N. 255

S. U. A. (Dollaro)	12,425	Olanda (Fiorino)	8,3752
Inghilterra (Sterlina)	61,27	Polonia (Zloty)	233 —
Francia (Franco)	81,80	Spagna (Peseta)	169,70
Svizzera (Franco)	401,25	Svezia (Corona)	3,0793
Argentina (Peso carta)	3,41	Rendita 3,50 % (1906)	66,075
Belgio (Belga)	2,10	Id. 3,50 % (1902)	63,25
Canadà (Dollaro)	12,285	Id. 3 % lordo	42,90
Cecoslovacchia (Corona)	51,40	Prest. redim. 3,50 % 1934	64,15
Danimarca (Corona)	2,74	Obbl. Venezie 3,50 %	77,475
Germania (Reichsmark)	4,9625	Buoni nov. 5 % - Scad. 1940	88,40
Grecia (Dracma)	11,60	Id. id. 5 % Id. 1941	89,60
Jugoslavia (Dinaro)	28,17	Id. id. 4 % Id. 15-2-43	79,325
Norvegia (Corona)	3,0021	Id. id. 4 % - Id. 15-12-43	79,325

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di società cooperative.

Si avverte che ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, convertito nella legge 4 giugno 1931, n. 998, le società cooperative sottoindicate, non avendo per due anni consecutivi depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione; saranno dichiarate sciolte ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazione al Ministero delle corporazioni.

Elenco n. 52.

1. Società anonima cooperativa Essiccatoio Cooperativo Bozzoli in Castellazzo Bormida (Alessandria). Costit. il 14 maggio 1933 - D. T. 16 giugno 1933 - registro soc. 2626.

2. Società anonima cooperativa Consorzio Alessandrino Allevatori Bestiame in Alessandria. Costit. il 14 maggio 1932 - reg. soc 2605.

3. Società anonima cooperativa « Il Lavoro Operaio » in Noicattero (Bari). Costit. l'11 ottobre 1931, D. T. 27 ottobre 1931 - registro soc. 1728.

4. Società anonima cooperativa di produzione e lavoro « La Bolognese » già « L'Ardita » in Bologna. D. T. 21 settembre 1929 - reg. soc 4770.

5. Società anonima cooperativa Consorzio agrario cooperativo di Cavallermaggiore (Cuneo) costituito il 4 aprile 1909 - D. T. 24 maggio 1909.

6. Società anonima coop. fra gli operai braccianti e birocciai in Serravalle Ferrarese di Berra (Ferrara) - reg. soc. 250.

7. Società anonima cooperativa Consorzio Italia per la vigilanza privata e informazioni commerciali in Firenze - Costit. il 15 febbraio 1935 - D. T. 8 marzo 1934 - reg soc. 5370.

8. Società anonima cooperativa muratori ex combattenti e fascisti in Forlì - D. T. 3 febbraio 1930 - reg. soc. 1263.

9. Società anonima cooperativa produzione e lavoro tra i contadini di San Mamante e Lugararo di Cesena in S. Mamante (Forlì) - D. T. 31 dicembre 1924 - reg. soc. 6242.

10. Società anonima cooperativa Muratori e Braccianti in Borello di Cesena (Forlì) - D. T. 23 maggio 1928 - reg. soc. 1220.

11. Società anonima cooperativa Consorzio fra macellai di Pietrasanta in Pietrasanta (Lucca). Costit. il 24 novembre 1932 - D. T. 2 febbraio 1933 reg. soc. 1328.

12. Società anonima cooperativa Consorzio macellai in Mantova. Costit. il 9 dicembre 1929 - D. T. 13 febbraio 1930 - reg. soc. 953.

13. Società anonima cooperativa muratori « San Mauro » in Milano. Costit. il 13 febbraio 1934 - D. T. 28 febbraio 1934 - registro società 33528.

14. Società anonima cooperativa fra muratori, manovali ed arti affini « La Perseverante » in Villafranca Padovana (Padova) Costituita il 27 settembre 1931 - D. T. 17 ottobre 1931 - reg. soc. 1390.

15. Società anonima cooperativa Sindacato Produttori Latte di Borgo Val di Taro in Borgo Val di Taro (Parma). Costit. il 17 gennaio 1933 - D. T. 28 gennaio 1933 - reg. soc. 1588.

16. Società anonima cooperativa Radiotecnica in Parma. Costituita il 5 gennaio 1933 - D. T. 19 gennaio 1933 - reg. soc. 1584.

17. Società anonima cooperativa « Numero 2 » per l'acquisto e la costruzione di case popolari in Guastalla (Reggio Emilia). Costituita l'11 marzo 1920 - D. T. 24 aprile 1920.

18. Latteria sociale del Tugurio in San Polo D'Enza (Reggio Emilia). Costit. l'11 maggio 1922 - D. T. 13 giugno 1922.

19. Latteria sociale di Boretto (Reggio Emilia). Costit. l'11 giugno 1922 - D. T. 5 luglio 1922.

20. Società anonima cooperativa « Eureka » in Roma. Costit. il 12 ottobre 1930 - D. T. 6 febbraio 1931 - reg. soc. 62.

21. Società anonima cooperativa edilizia « Alma Itala Juventus » in Roma - D. T. 2 luglio 1932 - reg. soc. 132.
22. Società anonima cooperativa « Anchora Confidentis » in Roma - D. T. 3 settembre 1929 - reg. soc. 498.
23. Società anonima cooperativa « Utilità Agricola » con sede in Roma. Costit. il 9 maggio 1933.
24. Società anonima cooperativa di lavoro dell'Isola in Rivà d'Ariano. Costit. il 9 dicembre 1931 - D. T. 15 gennaio 1932.
25. Società anonima cooperativa ex combattenti « Alessandro Pagliai » in Acquaviva (Montepulciano) Siena. Costit. il 17 novembre 1929.
26. Società anonima cooperativa Democratica edile in Torino. Costit. il 6 luglio 1922 - D. T. 24 luglio 1922 - reg. soc. 405.
27. Società anonima cooperativa di lavoro fra muratori e braccianti in Casale sul Sile (Treviso). Costit. il 6 agosto 1931 D. T. 29 agosto 1931 - reg. soc. 1061.
28 Società anonima cooperativa pescatori di professione in Meolo (Venezia). Costit. il 29 gennaio 1932 - D. T. 21 giugno 1932.

(6036)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notari dall'esercizio.

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 28 novembre 1935, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaio sig. Visentini Luigi, residente nel comune di Busto Arsizio, distretto notarile di Milano, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 22 dicembre 1935, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 2 dicembre 1935 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: TUFAROLI.

(6081)

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 28 novembre 1935, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaio sig. Artese Nicolò, residente nel comune di Termini Imerese, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 30 dicembre 1935, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 2 dicembre 1935 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: TUFAROLI.

(6082)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di Note tra l'Italia e la Turchia.

Con scambio di Note avuto luogo in Angora il 12 novembre u. s., fra il Regio Ambasciatore in quella Capitale ed il Ministro turco degli affari esteri, si sono prorogati fino al 30 dicembre 1935 gli accordi commerciali e di clearing italo-turchi del 4 aprile 1934.

(6095)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*.) **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 10.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	418392	60 —	*Spiezia* Vincenzo di Gaetano, minore, sotto la p. p. del padre, domt. a Gragnano (Napoli).	*Spiezio* Vincenzo di Gaetano, minore, ecc. come contro.
3.50 % Redim. (1934)	472038	1,750 —	Bartolomeo Gelsomina di Pasquale, nubile, domt a Formia (Roma).	Bartolomeo Gelsomina di Pasquale, moglie di Chiote Carlo, domt come contro.
Id.	378326	35 —	*Pelissier* Omero fu Omero, minore sotto la p. p. della madre Darensod Luigia fu Luigi, ved. *Pelissier*, domt. ad Iovencan (Aosta).	*Pellissier* Omero fu Omero, minore sotto la p. p. della madre Darensod Luigia fu Luigi, ved. *Pellissier*, domiciliata come contro.
Cons. 3.50 % 1906	254725	700 —	Taglietti Clara di Giuseppe, nubile, domt. a Torino, vincolata.	Taglietti Clara-*Vincenza* di Giuseppe, domt. a Torino, vincolata.
Buono del Tesoro novennale 2ª Serie	388	Cap. 5.000 —	Albertari *Gaetano* fu Francesco.	Albertari *Vincenzo-Gaetano-Maria* fu Francesco.
Cons. 5 %	181580	45 —	Oddo Giuseppa fu Rosario, *minore sotto la p. p. della madre Tedesco Felicia fu Calogero, ved. di Oddo Rosario* domt. ad Alimena (Palermo); con usufrutto vitalizio a Tedesco Felicia fu Calogero di cui sopra.	Oddo Giuseppa fu Rosario, *moglie di Tedesco Calogero*, domt. ad Alimena (Palermo): con usufrutto vitalizio come contro.
3.50 % Redim. (1934)	84287	10,50	Carpiceci Vincenzo fu *Francesco*, domt. a Genova.	Carpiceci Vincenzo fu *Pietro*, domt. a Genova.
Id.	484228	94,50	Legnani Filippo e Gianfranco fu *Cesare* minori sotto la p. p. della madre Bernasconi Rosalia fu Francesco, ved. Legnani, domt. a Milano.	Legnani Filippo e Gianfranco fu *Ermenegildo*, minori, ecc., come contro.
Id.	108334	80,50	Ruggiero Vitantonio, *Vitalessio* e *Teresa* di Giuliano, minori sotto la p. p. del padre. domt. a Mola (Bari).	Ruggiero Vitantonio, *Vito-Alessio* e *Maria-Teresa* di Giuliano, minori ecc., come contro
Id. Id.	273505 273506	7 — 7 —	Zannini *Consiglia* fu Carmine, moglie di Petrillo Bartolomeo, domt. a Roccamonfina (Napoli).	Zannini *Quirini Porzia-Maria-Consiglia* fu Carmine, moglie ecc., come contro.
Id.	275211	140 —	Zannini Quirini *Consiglia* fu Carmine ecc., come la precedente.	
Cons. 3.50 % (1906)	443748	70 —	Michelin Salomon *Annetta* fu Pietro, ved. di Favat *Daniele*, domt. a Villarpellice (Torino).	Michelin Salomon *Anna* fu Pietro, ved. di Favat *Giovanni Daniele*, domt. come contro.
Prestito Naz. 4.50 %	1480	252 —	*Castelli* Maria fu Battista, nubile, domt. a Borgone Susa (Torino).	*Castello Maria-Aurelia* fu Battista, nubile, domt. come contro.
3.50 % Redim. (1934)	160520	409,50	Damiani *Anna* di Andrea, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Marzano Appio (Napoli); con usufrutto a Damiani Michelina.	Damiani *Maria-Anna-Antonia* di Andrea, minore, ecc., e con usufrutto, come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 2 novembre 1935 - Anno XIV.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5851)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione.*) **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 18.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Buono del Tesoro 9ª Serie 1940.	514	Cap. 7.000 —	Orlando Giuseppe di Alfredo.	Orlando Giuseppe di Alfredo, *minore sotto la p. p. del padre.*
Id. 4ª Serie 1940.	550	2.000 —		
3.50 Redim. (1934)	73536	350 —	Maggiore Arezzo Giuseppe di Giuseppe, domt. a Ragusa Inferiore (Siracusa).	Maggiore Arezzo Giuseppe di Giuseppe, *minore sotto la p. p. del padre*, domt. come contro.
Id. Polizza comb.ti	102970	14 —	*Massini* Basilio di *Giacomo*, domt. a Strada (Arezzo).	*Meassini* Basilio di *Angiolo*, domt. come contro.
Cons. 3.50 % 1906	318016	115,50	Borello *Clementa* fu Felice, moglie di Rovere Benedetto, domt. a Torino.	Borello *Anna-Maria-Clementa* fu Felice, moglie ecc., come contro.
3.50 Redim. (1934)	311455	56 —	*Pacini* Pietro	Paccini Pietro
Id.	311456	56 —	*Pacini* Genesio	Paccini Genesio
Id.	311457	56 —	*Pacini* Angelo	Paccini Angelo
Id.	311460	3,50	*Pacini* Pietro (per i quattro precedenti:) fu Giuseppe, domiciliati a Novara, con usufrutto vitalizio a Bravini *Maria*, fu Pietro, ved. di *Pacini* Giuseppe, domiciliata a Novara.	Paccini Pietro (per i quattro precedenti:) fu Giuseppe, domiciliati a Novara, con usufrutto vitalizio a Bravini *Filomena-Maria* fu Pietro vedova ecc. come contro.
Id.	311458	56 —	*Pacini* Giovanni	Paccini Giovanni
Id.	311459	56 —	*Pacini* Lorenzo (per i due precedenti:) fu Giuseppe, domiciliati a Novara, con usufrutto vitalizio come la precedente.	Paccini Lorenzo (per i due precedenti:) fu Giuseppe *minori sotto la p. p. della madre Bravini Filomena-Maria fu Pietro*, domiciliata a Novara con usufrutto come la precedente.
Id.	390472	199,50	Morello Battistina fu Michele, moglie di Tonietto *Serafino*, domic. a Gravere (Torino), con usufrutto a Tonietto *Serafino* fu Battista, domic. a Gravere.	Morello Battistina fu Michele, moglie di Tonietto *Giovanni-Battista-Serafino*, domic. a Gravere (Torino), con usufrutto a Tonietto *Giovanni-Battista-Serafino*, domic. a Gravina.
Id.	47438	196 —	Tramontano *Giuseppina* fu Pasquale, moglie di Gargiulo Giacomo, domic. a Napoli, vincolata.	Tramontano *Maria-Giuseppa* fu Pasquale, moglie ecc. come contro.
Id.	87106	458,50	Dominici Ines fu *Enrico*, minore sotto la p. p. della madre Lucchetti Emma fu Domenico, vedova di Dominici *Enrico*, domic. a Roma.	Dominici Ines fu *Domenico*, minore sotto la p. p. della madre Lucchetti Emma fu Domenico, vedova di Dominici *Domenico*, domic. a Roma

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 18 novembre 1935 Anno XIV

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5974)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 37.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: Mod. 241 — Data: 16 luglio 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Trapani — Intestazione: Previto Salvatore — Titoli del Debito pubblico: al portatore 3 — Ammontare della rendita: L. 45, consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1921.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1019 — Data: 14 marzo 1929 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Schirò Nicolò fu Nicolò — Titoli del Debito pubblico: al portatore 4 — Ammontare della rendita: L. 185, consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1929.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 41 — Data: 21 luglio 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione: Onesti Adalgiso fu Gennaro, per conto di Tierno Angelo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 350, consolidato 3,50 per cento, con decorrenza 1° luglio 1935.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 2 novembre 1935 - Anno XIV

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5849)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 33.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 353 — Data: 24 luglio 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Debito pubblico Roma — Intestazione: Mastrangeli Sestilio — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 7, consolidato 3,50 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1931.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 467 — Data: 12 agosto 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Schettino Catello fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: al portatore 6 — Capitale: L. 11.000, consolidato 3,50 per cento, con decorrenza 1° luglio 1935.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 26 ottobre 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5569)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento del comprensorio del Consorzio di miglioramento fondiario di « Vaso Ruzza e Botta », in provincia di Brescia.

Con R. decreto 26 settembre 1935, n. 7147, registrato alla Corte dei conti addì 8 novembre successivo, registro n. 28, foglio n. 184, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, è stato ampliato ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, il Consorzio di miglioramento fondiario Vaso Ruzza e Botta, con sede in Manerbio, provincia di Brescia.

(6083)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Proroga del termine stabilito per la partecipazione al concorso a 30 posti di tenente in S.P.E. nel Corpo del genio aeronautico (ingegneri).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, e le successive modificazioni;
Vista la legge 6 gennaio 1931, n. 98, e le successive modificazioni;
Visto il decreto Ministeriale 27 agosto 1935-XIII, che indice un concorso per titoli e per esami a 30 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri;

Decreta:

Il termine utile per l'arrivo al Ministero dell'aeronautica delle domande di ammissione al concorso suddetto è prorogato a tutto il 10 gennaio 1936-XIV.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 25 ottobre 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: VALLE.

(6074)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Concorso per esami a 18 posti di vice-segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo (gruppo A - grado 11°).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 20 ottobre 1932, n. 1435, riguardante l'approvazione dei ruoli organici del personale civile del Ministero dell'aeronautica;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, circa i limiti di età per l'ammissione agli impieghi e considerato che le norme di cui all'art. 3 hanno avuto attuazione nel concorso indetto con decreto Ministeriale del 2 gennaio 1935-XIII, per il grado iniziale del ruolo amministrativo;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Visto il foglio n. 4648.10/1.3.1. in data 14 ottobre 1935 della Presidenza del Consiglio dei Ministri col quale si autorizza a bandire il presente concorso con la procedura di urgenza prevista dall'art. 2 del decreto Presidenziale 16 giugno 1932-X;

Decreta:

Art. 1. — È indetto un concorso per esami, a 18 posti di vice-segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo del Ministero dell'aeronautica (gruppo *A* - grado 11°).

Art. 2. — Al predetto concorso possono partecipare i giovani che alla data del presente decreto, abbiano compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di anni 30 e siano in possesso di laurea in giurisprudenza, o in scienze giuridiche, politiche, economiche, commerciali, sociali.

Le donne sono escluse dal concorso.

Art. 3. — Il limite massimo di età, di cui all'articolo precedente, è elevato ad anni 35 per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, oppure che abbiano preso parte ai fatti d'arme nelle Colonie italiane o nelle località indicate all'art. 15 del R. decreto 17 maggio 1923, n. 1284; ad anni 39 per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i decorati di medaglie al valore militare e coloro che abbiano conseguito una promozione per merito di guerra.

Per gli aspiranti che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, e per coloro che, oltre ad essere in possesso del brevetto di ferito per la causa nazionale per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa di ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, il limite massimo di età di anni 30, eventualmente aumentato in conformità del precedente comma, è aumentato altresì di quattro anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo.

Art. 4. — La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 6 e corredata dai prescritti documenti, dovrà pervenire al Ministero dell'aeronautica (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie italiane o all'estero possono presentare nel suddetto termine la sola domanda, salvo ad esibire i documenti necessari 10 giorni prima dell'inizio delle prove di esami.

Nella domanda i concorrenti dovranno:

a) indicare il loro preciso recapito;

b) specificare la lingua estera prescelta per l'esame orale obbligatorio;

c) elencare i documenti annessi alla domanda;

d) dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

Art. 5. — A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° estratto per riassunto dell'atto di nascita, rilasciato in conformità del disposto del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore;

2° certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal prefetto se rilasciato dal podestà, oppure dal presidente del Tribunale o dal pretore, se rilasciato dall'Ufficio dello stato civile. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziario del Tribunale del luogo di nascita del candidato (debitamente legalizzato);

4° certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune dove il candidato ha la sua abituale residenza. La firma del podestà deve essere vidimata dal prefetto;

5° copia dello stato di servizio militare o copia del foglio matricolare militare per coloro che abbiano prestato servizio militare (non è ammessa la presentazione del solo foglio di congedo); ovvero certificato di esito di leva per coloro che vi abbiano soltanto concorso (vistato dal commissario di leva); o infine, certificato di iscrizione nelle liste di leva per coloro che ancora non vi abbiano concorso, rilasciato quest'ultimo dal Comune di nascita.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra o per la causa nazionale dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato (debitamente legalizzato) del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza, oppure del Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra.

I mutilati e gli invalidi di guerra, o per la causa nazionale dovranno dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, oppure mediante uno dei certificati modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

6° diploma originale di laurea o copia del diploma stesso autenticata da notaio; oppure certificato in carta legale che attesti il conseguimento del titolo stesso, rilasciato dal capo dell'istituto in cui esso è stato conseguito, fermo l'obbligo di sostituire tale certificato, a richiesta del Ministero, con i diplomi originali;

7° stato di famiglia debitamente legalizzato, rilasciato dalla competente autorità municipale. I celibi sono dispensati dall'esibizione del predetto documento, dovranno però dichiarare nella domanda tale loro qualità;

8° certificato della Federazione provinciale fascista su carta da bollo da L. 4, di data non anteriore a quella del presente decreto, dal quale risulti che il concorrente è regolarmente iscritto al P.N.F., con l'indicazione della data di iscrizione e del numero della tessera.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922, detto certificato dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale e vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista (o in sua vece dal Segretario amministrativo o dal Vice segretari) ai sensi del R. decreto 13 dicembre 1933, n. 1706, con la dichiarazione che dalla data di iscrizione non esistono interruzioni nell'appartenenza ai Fasci.

Gli iscritti al Gruppo universitario fascista ed ai Fasci giovanili di combattimento dovranno esibire il relativo certificato in carta legale.

Per gli italiani non regnicoli e per i cittadini italiani residenti all'estero, il certificato di iscrizione ai Fasci all'estero (in carta legale) tiene luogo del certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista, purchè esso sia firmato personalmente dal segretario federale all'estero competente o sia rilasciato direttamente dalla segreteria generale dei Fasci all'estero o da uno degli ispettori centrali. Detto certificato deve essere vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice segretari del Partito stesso solo nel caso si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922;

9° certificato medico, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

Detto certificato dovrà essere legalizzato (previa apposizione della marca relativa), dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale; dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, o dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o da altro medico.

Gli invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno invece un certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria da cui risulti la natura e il grado dell'invalidità, giusta l'art. 14, n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15; il certificato dovrà specificare se le loro condizioni fisiche li rendano idonei a ricoprire l'impiego civile di ruolo;

10° fotografia di data recente con firma autenticata dal notaio o dal podestà, debitamente legalizzata.

Il concorrente che sia impiegato statale di ruolo o non di ruolo e sia provvisto del libretto ferroviario è dispensato dal produrre la fotografia; dovrà però accennare nella domanda a tale circostanza. Il libretto ferroviario dovrà essere esibito all'atto della presentazione agli esami;

11° documenti in carta da bollo da L. 4, che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono — a parità di merito — i diritti preferenziali di cui al R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176. Coloro i quali sono in possesso del brevetto della Marcia su Roma o di ferito per la causa fascista debbono produrre il brevetto stesso in originale o in copia autenticata da Regio notaio e debitamente legalizzata, ovvero un certificato del Segretario o Vice segretario del Partito Nazionale Fascista che attesti che l'interessato è in possesso dei suddetti brevetti.

La legalizzazione non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma o dai notai iscritti nel distretto notarile di Roma e Velletri.

I documenti di cui sopra dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4 e 7 devono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

I candidati che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 7 e 9, essi però sono tenuti a presentare insieme alla domanda copia dello stato matricolare.

Le domande non pervenute entro il termine fissato dall'art. 4, corredate da tutti i documenti richiesti, non verranno prese in considerazione. Tuttavia l'Amministrazione si riserva insindacabilmente la facoltà di concedere — caso per caso — un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che fossero incompleti.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni statali.

I mutilati e gli invalidi di guerra non sono tenuti a presentare il documento di cui al n. 8, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163.

Art. 6. — L'adempimento delle condizioni prescritte non vincola il Ministero ad accogliere la domanda di ammissione al concorso.

Il giudizio dell'Amministrazione è a tale riguardo insindacabile.

Art. 7. — L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati prescelti per la nomina alla visita di un ufficiale medico, per stabilire insindacabilmente la loro idoneità fisica al servizio.

Art. 8. — Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed una orale, in base ai programmi annessi al presente decreto.

Essi avranno luogo in Roma e i candidati ammessi riceveranno comunicazione in tempo utile, del luogo e dell'ora stabiliti per gli esami, che si svolgeranno con le modalità di cui al capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per quanto non sia esplicitamente previsto nel presente decreto.

Art. 9. — Saranno ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intenderà superata se i candidati non ottengano almeno la votazione di sei decimi. La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 10. — La graduatoria dei candidati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dal R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 11. — I posti messi a concorso saranno conferiti:

1° sino al raggiungimento delle proporzioni stabilite dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, in rapporto al totale dei posti del ruolo, ai candidati compresi nella graduatoria degli idonei che siano mutilati od invalidi di guerra o per la causa nazionale;

2° in ragione della metà dei rimanenti posti ai candidati compresi nella graduatoria degli idonei che siano ex combattenti o che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, oppure siano orfani di caduti in guerra o per la causa nazionale (in quanto non risulti possibile l'assegnazione della predetta quota agli ex combattenti e ai fascisti;

3° per l'altra metà, unitamente a quelli di cui ai precedenti nn. 1 e 2 che eventualmente restino disponibili, agli altri candidati compresi nella graduatoria degli idonei.

Art. 12. — La Commissione esaminatrice, da nominare con decreto Ministeriale, sarà così composta:

un consigliere di Stato, presidente;

un funzionario della carriera amministrativa del Ministero di grado non inferiore al 5°, membro;

due professori di Università o di Istituto superiore di istruzione, membri;

un funzionario amministrativo del Ministero di grado non inferiore al 6°, membro.

Disimpegnerà le mansioni di segretario un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 9°.

La Commissione esaminatrice avrà facoltà di aggregarsi esperti, senza voto, per l'esame di lingue estere.

Art. 13. — I candidati ammessi all'impiego saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che ciascuno di essi, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà definitivamente confermato nell'impiego con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo A.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non fossero ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

I candidati vincitori del concorso che siano impiegati non di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, 3° comma, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, saranno esonerati dal prestare servizio di prova.

Art. 14. — Agli assunti in prova compete il rimborso della sola spesa di viaggio in 2ª classe per raggiungere la residenza loro assegnata.

Durante il periodo di esperimento verrà ad essi corrisposto, dalla data di assunzione in servizio, un assegno mensile di L. 704 lorde con la riduzione del 6 per cento, giusta il R. decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo. Il personale proveniente da altri ruoli, conserverà durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo. Se però il grado già ricoperto fosse superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, competerà il supplemento di servizio attivo inerente al grado iniziale.

Art. 15. — I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire quelli che si rendessero successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro notificato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 ottobre 1935 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: VALLE.

Programma degli esami di concorso a posti di vice-segretario.

Prove scritte.

1. Diritto civile e commerciale.
2. Diritto costituzionale e amministrativo.
3. Scienza delle finanze ed economia politica.

Prove orali.

Materie delle prove scritte.
Diritto sindacale e corporativo.
Istituzioni di diritto internazionale.
Legislazione aeronautica.
Elementi di statistica.
Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.
Lingua estera obbligatoria a scelta del candidato tra le seguenti tre: francese, tedesca, inglese.

p. *Il Ministro*: VALLE.

(5996)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Concorso per esami a 14 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale civile (gruppo C, grado 13°).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 20 ottobre 1932, n. 1435, riguardante l'approvazione dei ruoli organici del personale civile del Ministero dell'aeronautica;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, circa i limiti di età per l'ammissione agli impieghi e considerato che le norme di cui all'art. 3 hanno avuto attuazione nel concorso indetto con decreto Ministeriale 2 gennaio 1935-XIII per il grado iniziale del ruolo d'ordine;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Visto il foglio n. 4648.10/1.3-1., in data 14 ottobre 1935-XIII, della Presidenza del Consiglio dei Ministri col quale si autorizza a bandire il presente concorso con la procedura di urgenza prevista dall'art. 2 del decreto Presidenziale 16 giugno 1932-X;

Decreta:

1. — E' indetto un concorso per esami a n. 14 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale civile del Ministero dell'aeronautica (gruppo C, grado 13°).

Art. 2. — Al predetto concorso possono partecipare i giovani che, alla data del presente decreto, abbiano compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di anni 30 e siano in possesso di uno dei seguenti titoli: diploma di licenza complementare, o ginnasiale; o del corso inferiore degli istituti tecnici; o del corso inferiore degli istituti magistrali; o delle scuole secondarie di avviamento al lavoro; o della licenza tecnica secondo il vecchio e il nuovo ordinamento.

Le donne sono escluse dal concorso, fatta eccezione per le vedove, nonchè per le sorelle e figlie nubili del personale militare e civile della Regia aeronautica deceduto per incidente di volo.

Art. 3. — Il limite massimo di età di cui all'articolo precedente, è elevato ad anni 35 per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, oppure che abbiano preso parte ai fatti d'arme nelle colonie italiane o nelle località indicate nell'art. 15 del R. decreto 17 maggio 1923, n. 1284; ad anni 39 per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i decorati di medaglie al valore militare e coloro che abbiano conseguito una promozione per merito di guerra.

Per gli aspiranti che risultino iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione dal 28 ottobre 1922, e per coloro che, oltre ad essere in possesso del brevetto di ferito per la causa nazionale per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, risultino iscritti ininterrottamente al P. N. F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, il limite massimo di età di anni 30, eventualmente aumentato in conformità del precedente comma, è aumentato altresì di 4 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti, che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo.

Art. 4. — La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 6 e corredata dai prescritti documenti, dovrà pervenire al Ministero dell'aeronautica — Direzione generale dei personali civili e degli affari generali — entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che risiedono nelle colonie italiane o all'estero possono presentare nel suddetto termine la sola domanda, salvo ad esibire i documenti necessari dieci giorni prima dell'inizio delle prove di esami.

Nella domanda i concorrenti dovranno:

a) indicare il loro preciso recapito;

b) elencare i documenti annessi alla domanda;

c) dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

Art. 5. — A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° Estratto per riassunto dell'atto di nascita, rilasciato in conformità del disposto del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore;

2° certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal prefetto se rilasciato dal podestà, oppure dal presidente del Tribunale o dal pretore, se rilasciato dall'Ufficio dello stato civile. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziario del Tribunale del luogo di nascita del candidato (debitamente legalizzato);

4° certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune dove il candidato ha la sua abituale residenza. La firma del podestà dovrà essere vidimata dal Prefetto;

5° copia dello stato di servizio militare o copia del foglio matricolare militare per coloro che abbiano prestato servizio militare (non è ammessa la presentazione del solo foglio di congedo); ovvero certificato di esito di leva per coloro che vi abbiano soltanto concorso (vistato dal commissario di leva); o infine, certificato di iscrizione nelle liste di leva per coloro che ancora non vi abbiano concorso, rilasciato quest'ultimo dal Comune di nascita.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra o per la causa nazionale dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato (debitamente legalizzato) del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza, oppure del Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra.

I mutilati e gli invalidi di guerra, o per la causa nazionale dovranno dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione; oppure mediante uno dei certificati modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

6° diploma originale del titolo di studio o copia del diploma stesso autenticata da notaio, oppure certificato in carta legale che attesti il conseguimento del titolo stesso, rilasciato dal capo dell'Istituto in cui esso è stato conseguito, fermo l'obbligo di sostituire tale certificato, a richiesta del Ministero, con i diplomi originali. I certificati rilasciati dai Capi d'Istituti di scuola media dovranno essere vistati dal Provveditore agli Studi competente;

7° stato di famiglia, debitamente legalizzato, rilasciato dalla competente autorità municipale. I celibi sono dispensati dall'esibizione del predetto documento; dovranno però dichiarare nella domanda tale loro qualità;

8° certificato della Federazione provinciale fascista, su carta da bollo da L. 4, di data non anteriore a quella del presente decreto, dal quale risulti che il concorrente è regolarmente iscritto al P.N.F., con l'indicazione della data di iscrizione e del numero della tessera.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922, detto certificato dovrà essere rilasciato personalmente dal Segretario federale e vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista (o in sua vece dal Segretario amministrativo o dai Vice segretari), ai sensi del R. decreto 13 dicembre 1933, n. 1706, con la dichiarazione che dalla data di iscrizione non esistono interruzioni nell'appartenenza ai Fasci.

Gli iscritti al Gruppo universitario fascista o ai Fasci giovanili di combattimento dovranno esibire il relativo certificato in carta legale.

Per gli italiani non regnicoli, e per i cittadini italiani residenti all'estero, il certificato di iscrizione ai Fasci all'estero (in carta legale) tiene luogo del certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista, purchè esso sia firmato personalmente dal Segretario federale all'estero competente o sia rilasciato direttamente dalla segreteria generale dei Fasci all'estero o da uno degli ispettori centrali. Detto certificato deve essere vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice-segretari del Partito stesso solo nel caso si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922;

9° certificato medico, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

Detto certificato dovrà essere legalizzato (previa apposizione della marca relativa): dal Prefetto, se rilasciato da un medico provinciale; dalle superiori Autorità militari, se rilasciato da un medico militare; o dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal prefetto,

se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o da altro medico.

Gli invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno invece un certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria da cui risulti la natura e il grado dell'invalidità, giusta l'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15; il certificato dovrà specificare se le loro condizioni fisiche li rendano idonei a ricoprire l'impiego civile di ruolo;

10° fotografia di data recente con firma autenticata dal notaio o dal podestà debitamente legalizzata.

Il concorrente che sia impiegato statale di ruolo o non di ruolo e sia provvisto del libretto ferroviario è dispensato dal produrre la fotografia; dovrà però accennare nella domanda a tale circostanza. Il libretto ferroviario dovrà essere esibito all'atto della presentazione agli esami;

11° documenti in carta da bollo da L. 4 che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono — a parità di meriti — i diritti preferenziali di cui al R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176; coloro i quali sono in possesso del brevetto della Marcia su Roma o di ferito per la causa fascista debbono produrre il brevetto stesso in originale o in copia autenticata da R. notaio e debitamente legalizzata, ovvero un certificato del Segretario o Vice-segretario del Partito Nazionale Fascista che attesti che l'interessato è in possesso dei suddetti brevetti.

La legalizzazione non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma o dai notai iscritti nel distretto notarile di Roma e Velletri.

I documenti di cui sopra dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4 e 7 devono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

I candidati che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 7 e 9, essi però sono tenuti a presentare insieme alla domanda copia dello stato matricolare.

Le domande non pervenute entro il termine fissato dall'art. 4, corredate da tutti i documenti richiesti, non verranno prese in considerazione. Tuttavia l'Amministrazione si riserva insindacabilmente la facoltà di concedere — caso per caso — un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che fossero incompleti.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni statali.

I mutilati e gli invalidi di guerra non sono tenuti a presentare il documento di cui al numero 8, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163.

Art. 6. — L'adempimento delle condizioni prescritte non vincola il Ministero ad accogliere la domanda di ammissione al concorso.

Il giudizio dell'Amministrazione è a tale riguardo insindacabile.

Art. 7. — L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati prescelti per la nomina alla visita di un ufficiale medico, per stabilire insindacabilmente la loro idoneità fisica al servizio

Art. 8. — Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed una orale, in base ai programmi annessi al presente decreto.

Essi avranno luogo in Roma ed i candidati ammessi riceveranno comunicazione in tempo utile, del luogo e dell'ora stabiliti per gli esami, che si svolgeranno con le modalità di cui al capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per quanto non sia esplicitamente previsto nel presente decreto.

Art. 9. — Saranno ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intenderà superata se i candidati non ottengano almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale

Art. 10 — La graduatoria dei candidati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato col R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 11. — I posti messi a concorso saranno conferiti:

1° sino al raggiungimento delle proporzioni stabilite dall'articolo 8, della legge 21 agosto 1921, n. 1312, in rapporto al totale dei posti di ruolo, ai candidati compresi nella graduatoria degli idonei che siano mutilati od invalidi di guerra o per la causa nazionale;

2° in ragione della metà dei rimanenti posti ai candidati compresi nella graduatoria degli idonei che siano ex combattenti o che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922; oppure siano orfani di caduti in guerra o per la causa nazionale (in quanto non risulti possibile l'assegnazione della predetta quota agli ex-combattenti e ai fascisti);

3° per l'altra metà, unitamente a quelli di cui ai precedenti nn. 1 e 2 che eventualmente restino disponibili, agli altri candidati compresi nella graduatoria degli idonei.

Art. 12. — La Commissione esaminatrice, da nominare con decreto Ministeriale, sarà composta:

un funzionario della carriera amministrativa del Ministero di grado non inferiore al 6°, presidente;

un professore di Regia scuola media di 2° grado, membro;

un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 7°, membro.

Disimpegnerà le funzioni di segretario un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 9°.

Art. 13. — I candidati ammessi all'impiego saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, dopo di che ciascuno di essi, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà definitivamente confermato nell'impiego con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 13° del gruppo *C*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non fossero ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

I candidati vincitori del concorso che siano impiegati non di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, 3° comma, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, saranno esonerati dal prestare servizio di prova.

Art. 14. — Agli assunti in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza loro assegnata.

Durante il periodo di esperimento verrà ad essi corrisposto dalla data di assunzione in servizio, un assegno mensile di L. 425 lorde, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo. Il predetto assegno mensile sarà sottoposto alla riduzione del 12 per cento di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, ed eventualmente — in dipendenza del cumulo con altre competenze — alla riduzione stabilita col R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561.

Il personale proveniente da altri ruoli, conserverà durante il periodo di prova, se più favorevole, lo stipendio di cui fosse già provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo.

Art. 15. — I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire quelli che si rendessero successivamente vacanti.

L'amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dalla approvazione della graduatoria nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro notificato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 ottobre 1935 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: VALLE.

Esame del concorso per alunno d'ordine in prova.

Prove scritte.

1. Componimento italiano (da servire anche come prova di calligrafia).
2. Problema di aritmetica (nozioni generali).
3. Prova di dattilografia.

Prove orali.

1. Nozioni sull'ordinamento amministrativo e corporativo dello Stato.
2. Nozioni sulla storia d'Italia dal 1815 in poi.
3. Nozioni di geografia in generale e dell'Italia in particolare.
4. Nozioni elementari di statistica.
5. Aritmetica.

p. *Il Ministro*: VALLE.

(5997)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente.*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.